



**COMUNE DI CASAMASSIMA
(Provincia di Bari)**

STATUTO

Sommario

**Titolo I
Principi generali di autonomia**

Capo I - Principi istituzionali

- Art. 1 - L'autonomia della comunità
- Art. 2 - L'autonomia e l'adeguamento dello statuto
- Art. 3 - Gli indirizzi generali dello statuto per l'organizzazione del Comune

Capo II - L'autonomia statutaria e normativa

- Art. 4 - Lo statuto comunale ed il Testo Unico
- Art. 5 - I regolamenti comunali
- Art. 6 - Regolamenti comunali - Sanzioni pecuniarie amministrative

**Titolo II
Il Comune**

- Art. 7 - Ruolo e competenze generali
- Art. 8 - Esercizio delle funzioni
- Art. 9 - Tutela del territorio e promozione dello sviluppo economico
- Art. 10 - Esercizio convenzionato intercomunale di funzioni
- Art. 11 - Esercizio delle funzioni e rapporti con i cittadini
- Art. 12 - Attuazione del principio di sussidiarietà
- Art. 13 - La semplificazione amministrativa e documentale
- Art. 14 - Circoscrizione territoriale ed interventi comunali
- Art. 15 - Stemma e gonfalone storico

**Titolo III
Gli istituti di partecipazione popolare**

Capo I - Gli istituti di partecipazione popolare

- Art. 16 - Condizioni e finalità
- Art. 17 - Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza
- Art. 18 - Associazioni ed organismi di partecipazione – Le Consulte Comunali
- Art. 19 – Poteri delle consulte comunali

Art. 20 – Albo delle Associazioni
Art. 21 – Diritti delle associazioni iscritte all'albo
Art. 22 – Riunioni ed assemblee
Art. 23 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini
Art. 24 - Consultazioni della popolazione
Art. 25 - Partecipazione al procedimento amministrativo

Capo II - I referendum comunali
Art. 26 - I referendum consultivi
Art. 27 - I referendum propositivi

Capo III - Azioni popolari a tutela degli interessi comunali
Art. 28 - Azione popolare a tutela degli interessi comunali
Art. 29 - Azioni risarcitorie di danni ambientali

Capo IV - I diritti di accesso e di informazione dei cittadini
Art. 30 - Diritto di accesso e di informazione

Capo V - Il Difensore civico comunale
Art. 31 - Istituzione e funzioni
Art. 32 - Requisiti
Art. 33 - Elezione
Art. 34 - Durata del mandato - Rielezione
Art. 35 - Trattamento economico - Rimborso spese
Art. 36 - Esercizio delle funzioni
Art. 37 - Rapporti del Difensore civico con il Consiglio comunale
Art. 38 - Organizzazione associata dell'Ufficio

Titolo IV **Forme associative e di cooperazione**

Art. 39 - Esercizio associato di funzioni
Art. 40 - Convenzioni associate intercomunali
Art. 41 – Il sistema integrato dei servizi sociali

Titolo V **Organi di governo - Disposizioni generali**

Art. 42 - Organi di governo del Comune
Art. 43 - Condizione giuridica degli amministratori nell'esercizio delle funzioni
Art. 44 - Status dei componenti il Consiglio comunale
Art. 45 - Pari opportunità

Titolo VI **Il Consiglio comunale**

Capo I - La Presidenza del Consiglio comunale
Art. 46 - Presidenza del Consiglio comunale - Elezione
Art. 47 - Funzioni e status del Presidente del Consiglio

Capo II - Il regolamento del Consiglio comunale
Art. 48- Il regolamento e l'autonomia funzionale ed organizzativa

Capo III - I Consiglieri comunali
Art. 49 – Elezione e composizione

- Art. 50 – Regolamento delle campagne elettorali
- Art. 51 – Durata in carica
- Art. 52 – Adempimenti della prima seduta
- Art. 53 – Diserzione della prima seduta
- Art. 54 – Comunicazione dei componenti della Giunta
- Art. 55 – Linee programmatiche di mandato
- Art. 56 – Attività ispettiva – Rapporti tra il Sindaco ed il Consiglio
- Art. 57 – Indirizzi per le nomine
- Art. 58 – Illustrazione delle proposte
- Art. 59 – I Consiglieri Comunali
- Art. 60 – Conferenza dei capigruppo
- Art. 61 Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 62 – Consiglieri comunali – Prerogative
- Art. 63 – Gruppi Consiliari
- Art. 64 – Votazioni dei Consiglieri Comunali
- Art. 65 – Trattamento economico
- Art. 66 – Dimissioni del Consigliere
- Art. 67 – Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze
- Art. 68 – Surrogazioni e supplenze
- Art. 69 – Cessazione dalla carica per lo scioglimento del Consiglio – Incarichi esterni

Capo IV - Le commissioni consiliari

- Art. 70 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 71 Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia - Istituzione
- Art. 72 Commissioni speciali

Titolo VII La Giunta comunale

- Art. 73- Giunta comunale - Composizione - Numero degli Assessori
- Art. 74 - Nomina della Giunta
- Art. 75 – Requisiti del Vice Sindaco e degli Assessori
- Art. 76 – Verifica delle condizioni
- Art. 77 - Competenze
- Art. 78 – Attività propositive e di impulso
- Art. 79 – Nomina e funzioni
- Art. 80 – Mozione di sfiducia
- Art. 81 – Funzionamento della Giunta
- Art. 82 – Revoca degli assessori
- Art. 83 - Durata in carica. Decadenza- dimissioni-impedimento -rimozione

Titolo VIII Il Sindaco

- Art. 84 – Elezioni e durata
- Art. 85 – Il Sindaco organo comunale
- Art. 86 –Giuramento e distintivo
- Art. 87 – Deleghe del Sindaco
- Art. 88 – Il Vice Sindaco
- Art. 89 – Divieto generale di incarichi e consulenze
- Art. 90 - Dimissioni del Sindaco
- Art. 91 – Nomine dei responsabili degli uffici e dei servizi. Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali
- Art. 92 – Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni

Titolo IX

L'autonomia organizzativa

Capo I - Criteri generali di organizzazione del Comune

Art. 93 - Organizzazione comunale - Piano generale - Principi

Capo II - Ordinamento e gestione del personale

Art. 94 - Personale - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 95 - Articolazione organizzativa

Capo III - Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi

Art. 96 - Il Direttore generale

Art. 97 - Il Segretario comunale

Art. 98 - Gli incarichi a contratto

Art. 99 - Funzioni e responsabilità dei responsabili di servizio

Capo IV - Responsabilità

Art. 100 - Responsabilità verso il Comune

Art. 101 - Responsabilità verso i terzi

Art. 102 - Responsabilità contabile

Art. 103 - Prescrizione dell'azione di responsabilità

Capo V - I Servizi pubblici comunali

Art. 104 - Servizi pubblici comunali - Tutela degli utenti e dei consumatori

Art. 105 - I servizi pubblici comunali

Art. 106 - Istituzione

Art. 107 - Società di capitali con partecipazione comunale

Art. 108 - Gestione dei servizi comunali privi di rilevanza industriale

Art. 109 - Accordo di programma

Titolo X

L'autonomia finanziaria e impositiva Programmazione e ordinamento contabile

Capo I - Contabilità

Art. 110 - Autonomia finanziaria

Art. 111 - Autonomia impositiva

Art. 112 - Statuto dei diritti del contribuente

Art. 113 - Gestione dei beni

Art. 114 - Il bilancio preventivo

Art. 115 - Controllo finanziario interno

Art. 116 - Il conto consuntivo

Art. 117 - I contratti

Art. 118 - Liti e giudizi

Art. 119 - La tesoreria

Capo II - Collegio dei revisori dei Conti

Art. 120 - Funzioni, composizione, nomina. Revoca e decadenza. Indennità

Art. 121 - Denunce di consiglieri per fatti di gestione

Capo III - Controlli di gestione

Art. 122 - Controllo economico - finanziario

Art. 123 - Risultati di gestione

Art. 124 - Forme di controllo economico interno della gestione

Titolo XI

Rapporti con altri enti

Art. 125 – Partecipazione alla programmazione

Art. 126 – Iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Titolo XII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 127 – Norme transitorie

Art. 128 – Norme finali

Art. 129 – Entrata in vigore

Titolo I

Principi generali di autonomia

Capo I

PRINCIPI ISTITUZIONALI

Art. 1

L'autonomia della Comunità

1. Il Comune di Casamassima è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall'art. 114 della Costituzione. L'autonomia del Comune si fonda su quella originaria della Comunità, nello stesso ordinata secondo l'art. 3 del Testo unico.
2. Il Comune di Casamassima rappresenta e tutela la propria Comunità, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, pace, equità, solidarietà, pluralismo raziale e religioso, pari opportunità, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, sostegno dell'operosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo.
3. L'ordinamento e lo statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità di Casamassima e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.
4. Il Comune di Casamassima tutela i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento per realizzare, nel presente e nel futuro, condizioni degne del suo passato.
5. La Comunità di Casamassima esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dal Testo Unico degli ordinamenti e dallo statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira l'azione di governo e l'attività di gestione del Comune.
6. Ai principi stabiliti dal Titolo V della Costituzione, modificato dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3, e dalla Carta Europea dell'autonomia locale, ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, si ispira l'ordinamento del Comune e l'azione degli organi preposti ad attuarlo.
7. Il Comune di Casamassima considera il Centro Storico un insieme urbanistico - architettonico pubblico da salvaguardare e da valorizzare come testimonianza della propria identità.
8. Il Comune di Casamassima, per posizione naturale e per vocazione storica, trova le sue origini nell'agricoltura, per cui valorizza le masserie, i frantoi oleari e gli stabilimenti vinicoli tradizionali annessi, ritenendoli strumenti di ripresa economica e di sviluppo del territorio e ne incentiva il recupero e la riattivazione.
9. Il Comune, allo scopo di rilanciare e valorizzare il tradizionale artigianato locale, incentiva la formazione di botteghe scuola, preferibilmente nel centro storico.
10. Il Comune sostiene le attività imprenditoriali ponendo particolare cura nell'assicurare servizi adeguati per la piccola e media impresa e nel promuovere una cultura d'impresa diffusa.
11. Il Comune, tenendo conto delle realtà esistenti, favorisce una progressiva integrazione sul proprio territorio fra agricoltura e industria, con particolare impegno per quella alimentare; favorisce inoltre il commercio, nelle sue varie forme, l'associazionismo e la cooperazione economica dei produttori per la qualificazione, la valorizzazione e la migliore commercializzazione dei prodotti locali.

Art. 2

L'autonomia e l'adeguamento dello statuto

1. Il Comune di Casamassima ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria che i suoi organi attuano consapevoli dei poteri che sono loro attribuiti e del dovere di esercitarli per garantire ai cittadini i diritti affermati nel precedente articolo.
2. Il Consiglio comunale ha adeguato il presente statuto alla condizione di autonomia generale ed ai nuovi valori affermati con i principi del titolo V, parte II, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del Testo Unico degli ordinamenti 18 agosto 2000, n. 267, dalla legge di riforma dell'amministrazione, decentramento, semplificazione e sussidiarietà 15 marzo 1997, n. 59, e dalle leggi generali emanate per l'attuazione delle riforme.
3. Il Consiglio comunale procede alla revisione dei regolamenti comunali vigenti ed al loro adeguamento ai principi delle leggi richiamate nel comma precedente, al presente statuto ed alla legislazione che attribuisce nuove funzioni. Il Consiglio provvede entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, all'adozione dei regolamenti di competenza comunale nelle materie attribuite all'ente, dei quali lo stesso non è dotato.
4. La Giunta, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla revisione, all'adeguamento ai principi generali, a quelli del titolo IV del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed al presente statuto del regolamento che disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
5. L'esercizio dell'autonomia statutaria e normativa ha il suo limite inderogabile nei principi enunciati dalla legislazione generale in materia di ordinamenti degli enti locali e di esercizio delle funzioni ad essi conferite. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano nuovi principi, difforni o limitati rispetto a quelli fino ad allora vigenti, comporta l'obbligo per il Consiglio di adeguare lo statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi suddette ed abroga, con effetto dall'esecutività delle modifiche o, se precedente, dalla scadenza del termine suddetto, le norme statutarie con esso incompatibili.

Art. 3

Gli indirizzi generali dello statuto per l'organizzazione del Comune

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce l'attuazione dell'autonomia organizzativa del Comune di Casamassima, assicura il coordinamento delle competenze dei suoi organi e indirizza l'esercizio delle funzioni attribuite all'ente dall'ordinamento.
2. Per conseguire con l'attuazione dei principi di autonomia il rafforzamento istituzionale del Comune, condizione per lo sviluppo economico ed il progresso sociale della comunità, i rapporti tra gli organi di governo, Consiglio comunale, Sindaco e Giunta sono ispirati da una concorde e positiva unitarietà di intenti, di obiettivi e di solidarietà operativa che rende agevole la realizzazione delle linee programmatiche di mandato e la tutela degli interessi e dei diritti della popolazione.
3. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio, assicurano il miglior equilibrio fra l'azione degli organi di governo attraverso la reciproca preventiva informazione delle iniziative d'interesse generale della Comunità che si propongono di attivare.
4. I suddetti sottopongono rispettivamente all'approvazione della Giunta e del Consiglio modalità per la concertazione degli interventi di maggior rilievo e, in particolare, per la formazione, con la partecipazione attiva delle competenti commissioni consiliari, dei provvedimenti che per legge sono attribuiti alla competenza del Consiglio. La concertazione ha per scopo di presentare all'Assemblea proposte per la cui formazione sia stato preventivamente espresso l'indirizzo e la valutazione delle Commissioni ed il Consiglio possa adottare, con responsabile consapevolezza, le sue deliberazioni. Nel rispetto delle diverse posizioni l'impegno unitario deve attivare un rapporto di reciproca collaborazione costruttiva con la minoranza, valutando, nelle Commissioni e nell'Assemblea, le osservazioni e proposte dalla stessa espresse e dando ad esse considerazione per gli apporti utili ai fini del miglior esercizio dell'azione amministrativa.
5. Le funzioni di controllo politico-amministrativo e di verifica dell'attuazione delle linee programmatiche previste dall'art. 42 del Testo Unico sono esercitate dal Consiglio comunale con le modalità operative stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esse hanno per fine di verificare la corrispondenza fra gli obiettivi fissati ed i risultati conseguiti, individuando eventuali fatti ostativi, ritardi e rimedi, con lo spirito di collaborazione che ha ispirato la concertazione unitaria dei programmi, per assicurare che essi siano realizzati secondo criteri di efficacia, efficienza

ed economicità, di ottimizzazione del rapporto costi-ricavi, anche attraverso i tempestivi interventi di correzione che risultino necessari.

6. Il rispetto delle funzioni e responsabilità dei dirigenti e delle loro competenze stabilite dal titolo IV del Testo Unico deve essere affermato con norme chiare e precise nel presente statuto, nei regolamenti, nell'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in ogni atto relativo alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di cui all'art. 107 del Testo Unico. La distinzione delle funzioni di gestione dei dirigenti da quelle degli organi di governo non deve essere interpretata negli atti e nell'operare dell'ente come una separazione che distacchi i due ruoli nell'ordinamento complessivo del Comune, indebolendo la capacità operativa dell'ente, frazionandola e rendendola priva dell'organica unitarietà indispensabile per conferire efficacia alla sua azione. Le norme del presente statuto, dei regolamenti, degli atti amministrativi devono essere formulate in modo da evitare qualsiasi possibile contrapposizione ed ispirarsi a spirito di collaborazione aperto, leale, di reciproca fiducia, di rispetto dei ruoli e delle funzioni che deve animare tutti coloro che hanno insieme impegni, doveri e responsabilità verso i cittadini. Il Consiglio comunale e la Giunta, nell'adozione degli atti di loro competenza ed il Sindaco, per il suo compito di responsabile dell'amministrazione del Comune e di sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici, devono dedicare alla corretta impostazione e conservazione di questo rapporto, negli atti e nei comportamenti, il loro impegno migliore.

Capo II

L'AUTONOMIA STATUTARIA E NORMATIVA

Art. 4

Lo statuto comunale ed il Testo Unico

1. Il presente statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dal titolo V, parte II, della Costituzione, dal Testo Unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in conformità all'art. 6 dello stesso, le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune di Casamassima, l'attribuzione degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, le modalità di esercizio della rappresentanza legale, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, alla pari opportunità ed a quant'altro previsto dal Testo Unico.

2. Lo statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale, con la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi di autonomia, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola l'azione amministrativa, i procedimenti, l'adozione degli atti, secondo il principio di legalità.

3. L'esercizio delle distinte competenze degli organi di governo e dei dirigenti responsabili della gestione del Comune è regolato dallo statuto in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico.

4. Il Consiglio comunale adegua lo statuto alle modifiche dei principi-limite dell'autonomia disposte dalla legislazione generale in materia di enti locali ed alla evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza delle norme con lo stesso stabilite con le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità.

5. Lo statuto ed i regolamenti devono disporre l'attuazione, in tutto il loro valore e significato, dei principi affermati dagli ordinamenti delle autonomie locali compresi nel Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, stabilendo che in tal senso siano determinate le funzioni degli organi di governo e le competenze dei dirigenti della gestione del Comune.

Art. 5

I regolamenti comunali

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 42 e con l'esclusione prevista dall'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, nelle materie di competenza del Comune. I regolamenti disciplinano in particolare l'organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, la contabilità, il decentramento, il procedimento amministrativo, l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà sociale; gli interventi per lo sviluppo dell'economia, per la diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva. Con gli stessi è regolato l'esercizio dell'autonomia impositiva e le tariffe dei servizi, l'attività edilizia, la polizia municipale, la protezione del territorio e dell'ambiente, l'uso delle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione ed attività, di interesse generale, effettuata dal Comune.

2. La Giunta comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente statuto e dai criteri stabili dal Consiglio comunale, adotta l'ordinamento generale del personale e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, conformemente a quanto prevedono gli artt. 7, 42 e 89 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, approva il regolamento attinente alla propria autonomia organizzativa e contabile.

4. Il Consiglio comunale provvede ad adeguare ai principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, i regolamenti con i quali il Comune esercita l'autonomia impositiva.

5. Le disposizioni dei regolamenti comunali sono coordinate con lo statuto e fra loro per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento comunale. Il Presidente del Consiglio comunale, prima dell'esame dell'Assemblea, sottopone le proposte di regolamento alla competente commissione consiliare per la verifica e le eventuali proposte di perfezionamento. Per il regolamento di cui al precedente secondo comma la Giunta provvede, periodicamente, alla verifica ed eventuale adeguamento ai nuovi regolamenti adottati dal Consiglio.

Art. 6

Regolamenti comunali: Sanzioni pecuniarie amministrative

1. L'esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze ed altri atti prescrittivi emessi dal Comune è effettuato in conformità a quanto stabilito, per ciascuna violazione, dal regolamento comunale che disciplina le relative attività, tenuto conto di quanto dispongono gli artt. 10, 11 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite da disposizioni di legge per le violazioni delle norme dalle stesse previste.

3. Il provento delle sanzioni pecuniarie amministrative è interamente acquisito al bilancio comunale, per il finanziamento delle spese nello stesso previste.

Titolo II

Il comune

Art. 7

Ruolo e competenze generali

1. Il Comune di Casamassima è ente con competenza generale, rappresentativo degli interessi della popolazione residente nel suo territorio, dei quali assicura la tutela e la promozione quale finalità primaria dell'impegno politico e sociale dei propri organi e della propria organizzazione. Concorre ad assicurare alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle quali si fonda l'autonomia.

2. Al Comune sono attribuite le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, esse siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

3. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua sia forme di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 8

Esercizio delle funzioni

1. Gli organi di governo del Comune di Casamassima indirizzano l'azione amministrativa e l'attività degli organi di gestione ponendo al centro della loro azione amministrativa la tutela della persona umana, per il conseguimento dei seguenti fini:

a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali;

- b) assunzione di iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per assicurare ad essi protezione, assistenza e condizioni di autosufficienza;
- c) concorrere a garantire, nell'ambito delle loro competenze, il diritto alla salute, anche attraverso una azione di sensibilizzazione, promozione e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche;
- d) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;
- e) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
- f) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne;
- g) promozione dell'attività sportiva, assicurando l'accesso agli impianti comunali, mediante apposito regolamento, a tutti i cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a promuovere l'educazione motoria ed a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione, socializzazione.

Le iniziative e gli interventi sopra indicati ed ogni altra azione promossa dagli organi del Comune devono proporsi di assicurare pari dignità ai cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la loro azione a principi di equità e solidarietà.

2. Il Comune di Casamassima promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

3. Il Comune di Casamassima adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.

4. Il Comune di Casamassima esercita le funzioni delegate dalla Regione, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi dalla legislazione regionale.

Art. 9

Tutela del territorio e promozione dello sviluppo economico

1. Il Comune di Casamassima considera valori fondamentali l'ambiente ed il paesaggio e ne assicura la tutela. Promuove interventi di protezione e recupero ambientale, ed adotta tutti i provvedimenti idonei per ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque, luminoso ed elettromagnetico e per assicurare la salubrità dei luoghi di lavoro.

2. La pianificazione urbanistica costituisce lo strumento fondamentale per la tutela del territorio. Assicura con idonea disciplina la conservazione dei caratteri dei centri abitati e di quelli che hanno valore storico, facilitando le attività di restauro conservativo e quelle di trasformazione urbana, con particolari facilitazioni per il trasferimento di attività incompatibili con le residenze in altre zone per le stesse previste nell'ambito del territorio comunale. Particolari garanzie sono previste per tutelare il paesaggio da interventi che possono arrecare allo stesso danni e deturpazioni, tenuto conto delle disposizioni del T.U. 29 ottobre 1999, n. 490, e della legge 23 marzo 2001, n. 93.

3. Il Comune promuove iniziative ed interventi per lo sviluppo del sistema produttivo locale, con piani d'insediamento produttivo per la piccola e media industria, per il commercio e per l'artigianato per offrire opportunità di lavoro ai cittadini.

4. Promuove il sistema turistico locale attraverso forme di concertazione degli interventi con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica e con i soggetti pubblici e privati interessati, secondo quanto previsto dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, di riforma della legislazione nazionale del turismo.

Art. 10

Esercizio convenzionato intercomunale di funzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni ed attività determinate.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e/o attività oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza.
4. Le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
5. Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l'ambito dei partecipanti alla convenzione e l'esercizio delle funzioni e delle attività agli indirizzi espressi dalle leggi regionali di cui all'art. 33 del Testo Unico ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l'area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.
6. L'accordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi, raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravii di procedure, di costi e di tempi.

Art. 11

Esercizio delle funzioni e rapporti con i cittadini

1. I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare organizzano l'esercizio delle funzioni con sistemi che consentono l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.
2. Il Comune adegua gradualmente la sua organizzazione per assicurarne la presenza operativa sul territorio.
3. L'adeguamento dell'organizzazione alle finalità suddette avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popolazione, specialmente di quella che per età, condizioni fisiche od economiche ha maggiori difficoltà di accesso alle sedi comunali ed ai centri dotati di servizi pubblici e privati.
4. La Giunta comunale valuta con la Commissione consiliare competente, con le associazioni di partecipazione e con la rappresentanza della popolazione interessata, i programmi e le modalità d'intervento di cui ai precedenti commi, stabilendone la gradualità in relazione ai livelli di disagio più elevati ed alle risorse che l'ente può reperire.

Art. 12

Attuazione del principio di sussidiarietà

1. Gli organi di governo e di gestione del Comune di Casamassima assumono fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa il principio di sussidiarietà, affermato dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione, dall'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'art. 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, adeguando allo stesso ed alle norme del presente statuto i regolamenti e l'organizzazione comunale.
2. I cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività di interesse generale, di competenza comunale.
3. A tal fine presentano al Sindaco, entro il mese di settembre per l'anno successivo, la relativa richiesta, accompagnata da un progetto che indica le modalità di organizzazione dell'attività, le condizioni economiche o tariffarie per la fruizione da parte della popolazione, precisando se l'intervento è esteso all'intero comune, oppure ad un quartiere o ad una frazione, i mezzi e le strutture di cui dispongono, gli eventuali interventi di sostegno richiesti al Comune, le garanzie di libera fruizione, continuità ed efficacia delle prestazioni effettuate ai cittadini, le condizioni che assicurano il rispetto delle norme di legge o delle prescrizioni delle autorità per l'esercizio dell'attività o servizio.
4. Il Consiglio comunale esamina entro il 31 ottobre le richieste pervenute, corredate delle valutazioni sulle stesse espresse dal Sindaco e dalla Giunta e dei pareri tecnici e finanziari dei dirigenti dei settori interessati. Il Consiglio verifica l'attuabilità delle richieste ed esprime il proprio motivato indirizzo positivo o negativo relativo all'ammissibilità dei progetti presentati.
5. Tenuto conto degli indirizzi del Consiglio, la Giunta, in accordo con le associazioni interessate, predispone un protocollo d'intesa che indica i presupposti giuridici e la fattibilità organizzativa ed economica delle suddette forme

di partecipazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento, e lo sottopone al Consiglio comunale. Avvenuti il positivo esame e la decisione del Consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lett. e), del Testo Unico, la Giunta adotta gli atti di sua competenza e promuove quelli del settore organizzativo responsabile per l'attuazione del protocollo d'intesa nel quale sono previsti:

- a) la data di scadenza dell'accordo, non superiore a quella del mandato degli organi elettivi del Comune;
- b) il periodo di sperimentazione al termine del quale l'accordo può essere rescisso da ambedue le parti;
- c) le cause che nel corso dell'incarico possono renderne necessaria la modifica o la conclusione;
- d) l'assistenza tecnico-amministrativa per il periodo di sperimentazione;
- e) le dotazioni strumentali e l'eventuale concorso economico che il Comune fornisce per l'attuazione dell'intesa.

Art. 13

La semplificazione amministrativa e documentale

1. Il Comune di Casamassima attua le disposizioni in materia di documentazioni amministrative stabilite con il Testo Unico approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il Comune di Casamassima dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell'attività degli organi di governo e dell'organizzazione di gestione consentita, nell'ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente. Il fine di tale azione è l'eliminazione delle procedure che oggi gravano, per impegno e costi, sulla popolazione, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato deve essere una organizzazione rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini.

3. In apposite riunioni indette e coordinate dal Direttore generale, ove nominato, i Dirigenti ed i Responsabili dell'organizzazione esaminano i criteri generali che sono stati finora osservati per le procedure amministrative e definiscono il programma degli interventi di semplificazione da effettuare per conseguire il risultato di cui al precedente comma. Nel programma sono comprese le modalità, i tempi ed i termini per completare l'informatizzazione delle procedure e per l'attivazione degli strumenti telematici ed elettronici previsti o necessari per attuare le disposizioni del Testo Unico n. 445/2000.

4. Ciascun Dirigente, per quanto di competenza del proprio settore, effettua la revisione dei procedimenti amministrativi e ne valuta l'effettiva utilità per i cittadini in termini di costi e benefici. Individua gli obblighi determinati da leggi statali o regionali e definisce le procedure essenziali per la loro osservanza. Informa il Sindaco degli interventi programmati e, dopo la presa d'atto dell'organo predetto e comunque trascorsi venti giorni dall'invio della comunicazione, adotta le determinazioni di sua competenza.

5. Il Dirigente, per gli interventi per i quali è necessario procedere alla modifica di regolamenti comunali, propone al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale le deliberazioni da sottoporre al Consiglio stesso. Sulle modifiche regolamentari che comportano riduzioni di entrate od aumenti di spese esprime il parere il responsabile del servizio finanziario.

6. Il Comune assume le iniziative ed attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di semplificazione di cui all'art. 20, primo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

7. La semplificazione dell'azione amministrativa e documentale e la riduzione dei costi alla stessa relativi costituisce uno degli obiettivi principali degli organi di governo e della dirigenza dell'organizzazione. I risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

8. Il regolamento definisce le condizioni delle persone inabili, non abbienti ed in condizioni di indigenza che sono esentate dal rimborso dei costi sostenuti dal Comune e dal pagamento dei diritti comunali.

9. Lo studio del programma di semplificazione organizzativa e documentale previsto dal presente articolo può essere effettuato ed attuato, in modo coordinato, con i comuni contermini che perseguono le medesime finalità, valutando in tal caso anche l'utilità di realizzare una rete che consenta l'esercizio associato di funzioni ed attività per la popolazione dell'intera area intercomunale. Con apposita convenzione approvata dai Consigli comunali e stipulata ai sensi dell'art. 30 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono definite le condizioni per la partecipazione all'accordo, compresa l'eventuale costituzione, temporanea o definitiva, di uffici comuni, a seconda degli interventi da effettuare.

Art. 14

Circoscrizione territoriale ed interventi comunali

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
3. La sede del Comune è posta in P.zza Moro e può essere modificata con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 15

Stemma e gonfalone storico

1. Il Comune ha il proprio stemma che rappresenta una torre sormontata da corona su sfondo azzurro. Sottostanti la torre due ramoscelli uno di quercia e l'altro di ulivo ed è apposto sulla intestazione di tutti gli atti e documenti, al di sopra della denominazione del Comune e, costituisce il bollo ufficiale dell'ente.
2. L'uso dello stemma da parte di altri soggetti pubblici e privati può essere autorizzato dal Sindaco, sentita la Giunta, per manifestazioni e pubblicazioni che hanno finalità storiche, tradizionali e, comunque, d'interesse pubblico generale.
3. Stemma e gonfalone sono stati approvati, rispettivamente, con gli atti nn. 58 e 59 dell'11-8-1932 divenuti esecutivi nei modi di legge. Lo Stemma è stato modificato successivamente in relazione ai DD. LL. 26-10-1944, n. 313 e 10-12-1934, n. 394.

Titolo III

Gli istituti di partecipazione popolare

Capo I

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 16

Condizioni e finalità

1. Gli organi di governo e l'organizzazione di gestione ispirano l'azione amministrativa del Comune secondo principi che realizzano un rapporto aperto, libero e democratico, di positiva collaborazione con la Comunità, che rende possibile a tutti i cittadini l'esercizio dei loro diritti ed afferma i valori di concorde solidarietà, condizioni per la civile convivenza ed il progresso sociale della popolazione.
2. Al Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, spetta il compito di realizzare l'esercizio di funzioni e compiti da parte delle famiglie e delle loro formazioni sociali che così direttamente partecipano all'attività del Comune, secondo quanto prevedono l'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'art. 3 del Testo Unico e l'art. 12 del presente statuto.

Art. 17

Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza

1. La partecipazione è un diritto della popolazione della Comunità, nella quale sono compresi:
 - a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;
 - c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell'anagrafe da almeno tre anni;
 - d) le persone non residenti, che esercitano nel Comune stabilmente la propria attività di lavoro, professionale e imprenditoriale.
2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata.

Art. 18

Associazioni ed organismi di partecipazione: Le Consulte Comunali

1. Per il concreto perseguimento delle finalità di cui ai precedenti articoli il Consiglio Comunale con delibera adottata alla presenza almeno della metà dei Consiglieri assegnati e con il voto favorevole almeno della maggioranza dei presenti costituisce le Consulte comunali.

2. Ciascuna Consulta è formata da un Consigliere Comunale designato dal Consiglio Comunale e dai rappresentanti delle associazioni e delle libere formazioni sociali iscritte nell' apposito Albo comunale.

3. La Presidenza e la Vice Presidenza sono affidate a due componenti della Consulta eletti in seno alla stessa.

4. I Presidenti delle Consulte esprimono il loro giudizio sui risultati raggiunti, relazionano al Consiglio circa lo stato di avanzamento dei programmi, propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della Comunità.

5. La Giunta Comunale assicura alle Consulte l'invio d'informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente Statuto, dei Regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione del Comune.

6. La Giunta Comunale assicura alle Consulte i locali ed i mezzi strumentali per l'esercizio della loro attività.

7. Il Regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero delle Consulte, la materia di competenza, (quali, ad esempio, sanità, assistenza sociale, interventi a favore dei giovani, sport, cultura, salvaguardia ambientale tempi di vita e di lavoro della Città, ecc.), le modalità di formazione e di funzionamento, prevedendo quale metodo di lavoro quello della contemporanea doppia convocazione per riservare la prima alla illustrazione delle questioni e la seconda alla discussione e formulazione dei pareri. Le Consulte si possono autoconvocare sulla base di richiesta proveniente da oltre il 30% dei membri. Inoltre il Regolamento deve stabilire i tempi entro i quali vanno espressi i pareri e le conseguenze degli stessi.

Art. 19

Poteri delle consulte comunali

1. Le Consulte possono, nelle materie di competenza esprimere pareri preventivi, a richiesta o di propria iniziativa, su atti comunali;

-esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti, con particolare riferimento a quelli concernenti la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;

-avvalersi della collaborazione di Amministratori e funzionari comunali ed esperti per l'esposizione di particolari problematiche.

2. Il Regolamento degli istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie affidate alle singole consulte, preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.

Art. 19 bis

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha funzioni propositive e consultive da esplicitare tramite pareri non vincolanti o richieste di informazioni nei confronti degli Organi Comunali, su temi e problemi che riguardano l'attività amministrativa, nonché sulle varie esigenze e istanze che provengono dal mondo giovanile.

3. Rientrano nella competenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:

a. politica ambientale;

b. sport;

c. tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo;

d. cultura e spettacolo;

e. scuola;

f. nuove tecnologie;

g. volontariato.

4. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 20

Albo delle Associazioni

1. Con delibera del Consiglio Comunale che consegua il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, viene istituito l'Albo delle Associazioni accreditate presso il Comune.

2. Per ottenere l'iscrizione all' Albo le Associazioni e le altre libere formazioni sociali devono fare domanda e:

- a) presentare copia del proprio Statuto e, possibilmente, dell'atto costitutivo che garantisca il carattere democratico della strutturazione interna, della partecipazione degli iscritti e delle relative decisioni;
- b) dichiarare le generalità del proprio legale rappresentante;
- c) fornire indicazioni precise e documentate sulla propria rappresentatività, sul numero degli iscritti e sull'attività svolta;
- d) dichiarare quali settori e temi di attualità rientrano nelle loro finalità sociali

3. Le Associazioni di cui al comma precedente dovranno avere la propria sede legale o secondaria nel territorio comunale.

4. L'iscrizione è disposta con determinazione del responsabile del servizio interessato; il diniego di iscrizione e la cancellazione devono essere motivati con specifico riferimento alla mancanza dei requisiti e delle indicazioni precisati dai commi 2 e 3.

Art. 21

Diritti delle Associazioni iscritte all'Albo

1. Le Associazioni e le altre forme associative iscritte all'Albo:

- saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, anche attraverso le Consulte comunali di cui all'articolo precedente;
- potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
- potranno accedere alle strutture, ai beni e servizi comunali nonchè ad altre agevolazioni e contributi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei Regolamenti comunali;
- potranno adire il Difensore Civico;
- potranno costituire un comitato esecutivo per agevolare i rapporti con il Comune.

2. Il Regolamento degli istituti di partecipazione disciplinerà le modalità di attuazione dei diritti sanciti nel comma precedente stabilendo, in particolare, che:

- a) i contributi saranno corrisposti preferibilmente in servizi;
- b) gli eventuali contributi in denaro dovranno essere vincolati alla realizzazione di specifici obiettivi, il cui conseguimento dovrà essere dimostrato dall' Associazione beneficiaria;
- c) saranno in ogni caso privilegiate le Associazioni che effettivamente tutelano categorie deboli di cittadini (disabili, barboni, anziani, minori, tossicodipendenti, disoccupati, ragazze madri, consumatori, ecc., nonchè quelle che dimostrino di avere conseguito apprezzabili risultati di interesse ambientale, sociale e culturale;
- d) la Giunta Comunale ha la competenza in materia di concessione delle agevolazioni dei patrocini degli accessi alle strutture, beni e servizi nonchè dei contributi di cui sopra, fatta salva la competenza del Sindaco per i casi di dimostrata necessità ed urgenza. Il Comune per l'attuazione di finalità turistiche, riconosce alla Pro-Loco il ruolo di interlocutore privilegiato.

Art. 22

Riunioni ed Assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sindacali, sociali, sportive e ricreative.

2-L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne

facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla stabilità degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee disposte dall'Amministrazione Comunale deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economico.

4. L'Amministrazione Comunale convoca assemblee di Cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale a livello di una più Circoscrizione:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.

5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco anche in seguito al voto del Consiglio comunale.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito Regolamento.

Art. 23

Istanze, petizioni e proposte di cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte indirizzate al Sindaco da singoli cittadini o da una pluralità di essi, sono esaminate dall'assessore competente per materia, insieme con il dirigente responsabile del servizio interessato i quali procedono alla loro rapida valutazione, a consultare eventualmente gli interessati e a dare risposta nel più breve tempo e comunque entro il termine stabilito dal regolamento.

2. Per le richieste relative a provvedimenti di competenza del Sindaco o della Giunta l'Assessore sottopone la pratica, istruita, ai predetti organi che adottano le decisioni di loro competenza, sentiti eventualmente i cittadini interessati, e le comunicano agli stessi entro il termine indicato nel precedente comma.

3. Le istanze, petizioni e proposte rivolte al Consiglio comunale nelle materie di competenza di tale organo, sono trasmesse immediatamente al Presidente che ne informa il Sindaco e le sottopone, a seconda del loro oggetto, all'Assemblea od alla Commissione competente. Il Presidente, quando l'istanza è di competenza dell'Assemblea, e la Commissione competente, quando spetta ad essa pronunciarsi, possono sentire i cittadini interessati. La risposta alle istanze, petizioni e proposte di competenza del Consiglio comunale è, in ogni caso, effettuata dal Presidente il quale precisa, nella stessa, l'organo che si è su di essa pronunciato. Della risposta è inviata copia al Sindaco.

Art. 24

Consultazioni della popolazione

1. Prima dell'adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse il Sindaco, il Presidente del Consiglio e l'Assessore delegato per la materia, tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento, possono disporre congiuntamente la consultazione della popolazione agli stessi direttamente o indirettamente interessata. La consultazione, secondo l'oggetto, può essere estesa ad una o più categorie di cittadini, ai residenti ed operatori in quartieri, frazioni od ambiti delimitati del territorio comunale, ovvero a tutta la popolazione.

2. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale, non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali ed è effettuata:

- a) mediante FORUM di cittadini, tenuti nelle sedi comunali od in altri ambienti idonei, indetti nelle forme e nel rispetto dei termini previsti dal regolamento, con l'intervento dei rappresentanti degli organi di governo del Comune, delle associazioni territorialmente o funzionalmente interessate e dei dirigenti responsabili dei servizi ed attività comunali pertinenti alla riunione;
- b) mediante questionari inviati dal Sindaco alle famiglie, con le modalità e termini previsti dal regolamento, nei quali sono prospettati con chiarezza gli elementi essenziali delle iniziative e sono richiesti contributi propositivi e pareri che consentano di accertare gli orientamenti prevalenti e di considerare eventuali singole proposte di particolare pregio ed interesse.

Art. 25

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità che costituiscono criteri non derogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal regolamento comunale.
2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, la nomina del responsabile, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell'organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva adozione motivata del provvedimento dovuto, responsabilità di un unico soggetto per l'intera procedura.
3. In particolare nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive il responsabile del procedimento deve pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e di coloro ai quali dal provvedimento può derivare un pregiudizio, che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento ed a quelli negli stessi richiamati, se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta verbale dell'interessato, senza spese, copie od estratti informali di documenti.
4. Le memorie, proposte, documentazioni presentate dall'interessato – o da suoi incaricati – devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato.
5. Il Comune, compatibilmente con le sue risorse finanziarie, provvede, entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente articolo, all'organizzazione del servizio con strumenti elettronici, informatici e telematici, compreso, ove risulti possibile, il collegamento in rete con gli uffici pubblici, i cittadini, le aziende e le associazioni interessate.

Capo II

I REFERENDUM COMUNALI

Art. 26

I referendum consultivi

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale che determina l'onere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria. Il referendum è disposto con deliberazione del Consiglio comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale, il regolamento di contabilità;
 - b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) gli atti relativi al personale del Comune, compreso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.Il regolamento comunale sulla partecipazione determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria, compresa la partecipazione minima per ritenerla validamente effettuata. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un unico turno annuale di consultazioni.
3. Il Sindaco può promuovere, previa deliberazione della Giunta, referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani di traffico da adottare, o già adottati dal Comune, ai sensi dell'art. 17, quinto comma, della legge 23 marzo 2001, n. 93.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Art. 27

I referendum propositivi

1. Su richiesta sottoscritta dal 10 % dei cittadini elettori al 31 dicembre dell'anno precedente alla sua presentazione, il Sindaco, sentita, tramite il Presidente del Consiglio, la Commissione di cui al terzo comma, indice referendum avente per fine l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali che non comportano spese. Quando la proposta comporti conseguentemente l'abrogazione di norme od atti generali comunali esistenti, essi devono essere precisamente specificati.
2. Non è ammesso referendum in materia statutaria, tributaria, tariffaria; dell'ordinamento, dotazione organica, inquadramento e retribuzione del personale nonché per disporre direttamente od indirettamente riduzioni di entrate o aumenti di spese per il Comune.
3. Una Commissione consiliare istituita all'inizio del mandato elettorale, composta in rapporto proporzionale alla consistenza dei gruppi presenti nel Consiglio e presieduta dal Presidente del Consiglio, esamina la richiesta entro venti giorni dalla presentazione, al fine di accertare che quanto proposto non sia in contrasto con il complessivo ordinamento locale o con altri atti generali del Comune, non sia contrario a disposizioni e principi del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e non determini aumenti di spesa o riduzioni di entrate per l'ente. Nel caso di conclusione negativa dell'esame, debitamente motivata, il Presidente del Consiglio la comunica al Sindaco che con la stessa motivazione respinge la richiesta, notificando la decisione al rappresentante designato dai proponenti.
4. I promotori del referendum possono sottoporre preventivamente il quesito referendario al parere della Commissione consiliare, a mezzo del Presidente del Consiglio, prima di dar corso alla raccolta delle firme.
5. Il regolamento comunale sulla partecipazione determina le condizioni formali di presentazione ed ammissibilità della richiesta, le condizioni di svolgimento e la disciplina della consultazione referendaria, compresa la partecipazione minima per ritenerla validamente effettuata.
6. Se la Commissione consiliare si pronuncia per l'accoglimento della richiesta, il Presidente informa il Sindaco ed il Consiglio comunale il quale stabilisce la data in cui si terrà il referendum.
7. Nel caso di esito positivo del referendum il Consiglio adotta, entro sessanta giorni, i provvedimenti conseguenti.

Capo III

AZIONI POPOLARI A TUTELA DEGLI INTERESSI COMUNALI

Art. 28

Azione popolare a tutela degli interessi comunali

1. Nel caso in cui uno o più elettori siano intervenuti per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza del legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento, fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa.

Art. 29

Azioni risarcitorie di danni ambientali

1. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali di cui all'art. 9, terzo comma, del Testo Unico, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco competente a provvedere con l'assistenza del legale. Nel caso in cui non ritenga utile l'intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbale.

Capo IV

I DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Art. 30

Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici. Sono riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, vieta l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.
2. Il regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi non riservati ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione ed il rilascio di copie di atti e documenti con pagamento dei soli costi.
3. Il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.
4. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, previsto e regolato in conformità all'art. 11 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, assicura ai cittadini, alle associazioni ed alle aziende i diritti di accesso e di informazione di cui al presente articolo ed assume ogni iniziativa utile per farli conoscere agli interessati e render note le modalità per esercitarli. L'Ufficio, per raggiungere le sue finalità, si avvale anche di procedure informatiche e telematiche per il collegamento con uffici pubblici, cittadini, aziende, associazioni e per la diffusione dei dati e delle notizie.

Capo V IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Art. 31 *Istituzione e funzioni*

1. È istituito il Difensore civico che esercita le sue funzioni per garantire l'imparzialità, la legittimità ed il buon funzionamento dell'organizzazione comunale.
2. Il Difensore civico opera per l'eliminazione di disfunzioni, carenze, ritardi, comportamenti non corretti nell'azione amministrativa del Comune, su istanza o segnalazione di associazioni e di singoli cittadini, anche su comunicazioni orali, fondate su fatti attendibili ed elementi probatori. Interviene di propria iniziativa quando viene a conoscenza delle situazioni sopraindicate.
3. Il Difensore civico, secondo i principi di equità cui deve ispirarsi l'attività del Comune, può intervenire presso gli organi di amministrazione ed i responsabili della gestione dell'ente per segnalare, nell'adozione di un atto, la soluzione legittima che tutela il cittadino e l'istituzione.
4. Il Difensore civico effettua il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, su richiesta dei Consiglieri comunali, e formula proposte di riesame nei limiti delle eventuali illegittimità rilevate.
5. Al Difensore civico sono presentati i ricorsi avverso al diniego, espresso o tacito, ed al differimento da parte di amministrazioni pubbliche del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del rilascio di copie degli stessi, stabilito dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso che il Difensore civico ritenga illegittimo il diniego od il differimento lo comunica a chi lo ha disposto, affinché provveda a consentire l'esercizio del diritto. Ove non siano adottati provvedimenti dal soggetto tenuto, viene disposto l'intervento sostitutivo trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, salvo il diritto dell'interessato di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
6. Il Difensore civico esercita anche le funzioni di Garante del contribuente di cui all'art. 13, commi da 6 a 9, dello statuto del contribuente approvato con legge 27 luglio 2000, n. 212.
7. Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti del Comune e degli enti, istituzioni, aziende dipendenti dal Comune, società a partecipazione comunale e concessionari che gestiscono servizi pubblici comunali.
8. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi si provvede ad assicurare all'Ufficio del Difensore civico le professionalità necessarie.

Art. 32 *Requisiti*

1. Il Difensore civico è persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di comprovata competenza, esperienza e specializzazione universitaria in discipline giuridico-amministrative, che dà garanzia di imparzialità ed indipendenza di giudizio.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti e delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere del Comune.

Art. 33 *Elezione*

1. Il Consiglio comunale approva, entro 60 giorni dalla data di insediamento, il testo dell'invito a presentare le candidature all'incarico di Difensore civico, contenente l'indicazione dei requisiti richiesti, delle funzioni da esercitare e del compenso corrisposto. Nell'avviso sono precisati le modalità ed il termine per la presentazione dell'istanza, corredata dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e dal curriculum dei titoli e delle attività ed incarichi. L'avviso è pubblicato all'albo, sulla stampa locale ed è inviato alle associazioni di partecipazione popolare.
2. Il Presidente del Consiglio comunale dispone la verifica della regolarità delle istanze pervenute e le sottopone all'esame preliminare della Conferenza dei Capigruppo.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature le stesse sono sottoposte al Consiglio comunale. L'avviso di convocazione è corredato dell'elenco dei candidati; la documentazione presentata a mezzo di dichiarazioni sostitutive redatte in conformità agli artt. 46 e 47 del T.U. 28 dicembre 2000, n. 445, è a disposizione dei Consiglieri presso la Presidenza del Consiglio comunale.
4. Il Difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il Consiglio, compreso il Sindaco, nella prima votazione e dei due terzi dei componenti in quelle successive.
5. Il Difensore civico eletto presenta, in originale o copia autentica, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti autocertificati, tranne quelli che il Comune può accertare d'ufficio; entra in carica il primo giorno del mese successivo a quello nel quale è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

Art. 34

Durata del mandato – Rielezione

1. Il Difensore civico rimane in carica fino alla conclusione del mandato del Consiglio comunale dal quale è stato eletto o allo scioglimento dello stesso per una delle cause previste dagli artt. 141 e 143 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. Esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore.
2. Il Difensore civico è rieleggibile solo per un secondo incarico consecutivo.
3. Il Difensore civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza di cui al primo comma con deliberazione adottata dal Consiglio su richiesta motivata presentata da almeno due quinti dei Consiglieri. La richiesta è inviata al Presidente del Consiglio che ne trasmette copia all'interessato invitandolo a presentare entro dieci giorni le sue osservazioni e giustificazioni. Il Consiglio comunale, entro i venti giorni successivi, esamina la richiesta e le deduzioni dell'interessato, adotta le proprie decisioni con votazione in forma segreta e con la stessa maggioranza di voti prevista per la nomina dall'art. 31.

Art. 35

Trattamento economico - Rimborso spese

1. Al Difensore civico è attribuita una indennità di funzione, al lordo delle ritenute di legge, entro i limiti dell'indennità base attribuita all'Assessore del Comune dal decreto interministeriale 4 aprile 2000, n. 119.
2. Al Difensore civico spettano per i viaggi e le missioni effettuate per l'espletamento del suo mandato, i rimborsi spese e le indennità di missione stabiliti con le modalità, nelle misure e con le procedure previste dall'art. 84 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. Il Difensore civico è soggetto ad autorizzazioni del Segretario Generale per l'effettuazione di viaggi e missioni al di fuori del capoluogo del Comune. Le richieste di rimborso e le relative documentazioni sono rimesse dal Difensore civico al Segretario Generale che ne dispone, a mezzo del dirigente comunale competente, la liquidazione ed il rimborso.
3. Si applicano al Difensore civico le disposizioni del regolamento comunale per i viaggi e le missioni degli amministratori di cui al terzo comma dell'art. 84 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 36

Esercizio delle funzioni

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni:
 - a) ricevendo i cittadini ed i rappresentanti di associazioni ed organismi di partecipazione nell'ufficio messo a sua disposizione dall'Amministrazione, nei giorni e nelle ore concordate con il Presidente del Consiglio comunale e rese note al pubblico con ogni idoneo mezzo d'informazione;

- b) ricevendo direttamente od a mezzo posta ordinaria, telematica ed elettronica, le segnalazioni, denunce, informazioni ed ogni altra comunicazione inviata da parte di cittadini, utenti di servizi, associazioni di partecipazione popolare, di fatti, comportamenti, omissioni, ritardi, irregolarità ed altre situazioni per le quali è richiesto il suo intervento;
 - c) effettuando accessi agli atti ed alle strutture del comune e degli altri enti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, restando egli obbligato ad osservare tale segreto nei casi previsti dalla legge;
 - d) trasmettendo ai dirigenti o responsabili i rilievi relativi a quanto rappresentato dai cittadini, utenti ed associazioni nelle forme indicate ai precedenti capoversi. Alle richieste o sollecitazioni del Difensore civico, anche se non accoglibili, i dirigenti o responsabili di servizi hanno l'obbligo di dare risposta entro il più breve termine e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento. Il funzionario che omette la risposta o la rende in modo palesemente insufficiente è soggetto, su rapporto del Difensore civico, a procedimento disciplinare secondo le norme vigenti;
 - e) formulando eventuali proposte di modifica delle procedure per realizzare una migliore tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti;
 - f) convocando i responsabili dei procedimenti per esaminare con essi le difficoltà che non ne consentono la corretta e tempestiva conclusione.
2. Il Difensore civico informa il Sindaco, il Direttore generale, ove nominato, od il Segretario comunale delle disfunzioni riscontrate nell'organizzazione che arrecano danno all'esercizio dei diritti dei cittadini ed al buon funzionamento dei servizi agli stessi dovuti.
3. Per i compiti del Difensore civico è assicurata dal Comune la disponibilità della necessaria struttura organizzativa, con personale e risorse adeguati alle necessità.

Art. 37

Rapporti del Difensore civico con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico informa periodicamente, anche in via breve, il Presidente del Consiglio comunale della sua attività e degli accertamenti di maggior rilevanza sul funzionamento del Comune dallo stesso effettuati. Il Presidente valuta se sussistono motivi per l'espressione di indirizzi da parte del Consiglio al Sindaco ed alla Giunta per la soluzione delle problematiche esistenti.
2. Il Difensore civico trasmette al Consiglio una relazione semestrale sull'attività svolta, che viene dal Presidente rimessa al Sindaco ed ai gruppi consiliari e discussa dal Consiglio entro due mesi dalla presentazione.
3. Il Difensore civico può essere sentito dal Consiglio o dalle Commissioni consiliari quando sia ritenuto necessario nell'interesse del Comune.

Art. 38

Organizzazione associata dell'Ufficio

1. Il Comune per rafforzare le dotazioni per il servizio e contenere i costi economici dello stesso può stipulare una convenzione con altri comuni per la costituzione di un ufficio unico associato di supporto alle attività del Difensore civico.
2. Ogni Comune associato elegge direttamente il Difensore civico, la cui scelta è previamente concordata con gli altri Comuni. L'esercizio delle funzioni viene effettuato autonomamente presso ciascun Comune del quale l'eletto è il Difensore civico.
3. La convenzione di cui all'art. 30 del Testo Unico determina l'ubicazione dell'Ufficio, le dotazioni di personale, arredamento, attrezzature e servizi dell'Ufficio stesso e la ripartizione fra i Comuni associati, in base alla popolazione, degli oneri per la costituzione ed il funzionamento.
4. Il compenso del Difensore civico viene determinato in misura unica, secondo il parametro stabilito dal primo comma dell'art. 35, applicato all'indennità di funzione base dell'Assessore di un Comune di popolazione pari a quella complessiva degli enti che hanno eletto il Difensore civico. Il compenso viene ripartito fra i Comuni in base alla popolazione di ognuno e dagli stessi direttamente corrisposto.
5. Per le spese di viaggio e le indennità di missione ciascun Comune applica le disposizioni di cui all'art. 35, secondo comma, per quelle per conto dello stesso effettuate.

Titolo IV

Forme associative e di cooperazione

Art.39

Esercizio associato di funzioni e servizi

1. Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco e della Giunta, definisce la forma con la quale è realizzata, insieme con gli altri comuni contermini, la gestione associata sovracomunale delle funzioni e delle attività di cui il Comune è già titolare e di quelli allo stesso conferiti con la riforma di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59. L'individuazione dell'ambito territoriale per la gestione associata è effettuata con il programma concertato con la Regione ai sensi dell'art. 33 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, secondo le intese raggiunte con gli altri Comuni interessati.
2. Gli organi di governo del Comune valutano congiuntamente, di concerto con gli altri Comuni interessati e sentita la Regione, la forma associativa più idonea, fra quelle previste dal T.U. 18 agosto 2000, n. 267, modificato dall'art. 35 della legge n. 448/2001, comprendente la gestione per convenzione, le unioni di comuni, tenuto conto dei principi stabiliti dall'art. 4, terzo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Individuano funzioni e le attività per le quali la gestione associata sovracomunale viene ritenuta più idonea a corrispondere alle necessità dei cittadini e valutano le diverse caratteristiche, modalità organizzative, investimenti necessari, livelli ottimali di esercizio, efficienza, efficacia, costi e benefici che caratterizzano ciascuna delle due forme associative. Sottopongono al Consiglio comunale i risultati tecnici, organizzativi e finanziari dello studio effettuato e la proposta organica relativa alla forma della quale viene proposta l'adozione.
3. Il Consiglio comunale può decidere di sperimentare la forma associativa prescelta per un periodo che viene stabilito d'intesa con gli altri Comuni, non inferiore a cinque anni, alla conclusione del quale la stessa può essere confermata o trasformata in altra prevista dal Testo Unico n. 267/2000, fermo restando l'impegno di esercitare in forma associata le funzioni e le attività inizialmente stabiliti e quelli successivamente aggiunti.

Art. 40

Convenzioni associate intercomunali

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni ed attività determinate.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e attività oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza delle stesse.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
5. Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l'ambito dei partecipanti alla convenzione e l'organizzazione dei servizi agli indirizzi espressi dalle leggi regionali di cui all'art. 33 del Testo Unico ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l'area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.

Art. 41

Il sistema integrato dei servizi sociali

1. Gli organi del Comune provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, e delle leggi regionali dalla stessa previste, individuando l'ambito territoriale a tal fine più idoneo e promuovendo, ove ritenute utili, forme di cooperazione con i Comuni contermini per la gestione associata dei servizi suddetti.
2. Le funzioni, la programmazione dei servizi locali a rete, le modalità più accessibili ed idonee di erogazione dei servizi, la realizzazione degli interventi particolari per i disabili, le persone anziane non autosufficienti, le situazioni di povertà estrema, la vigilanza sui servizi sociali gestiti da altri enti, la partecipazione alla programmazione regionale, la definizione dei parametri che consentono l'accesso prioritario ai servizi, il coordinamento degli enti che operano nell'ambito comunale, la semplificazione delle procedure amministrative, il controllo della gestione sociale,

l'attuazione del principio di sussidiarietà ed i rapporti con i soggetti interessati all'esercizio dei servizi sociali, il diritto di partecipazione dei cittadini al controllo della qualità dei servizi, saranno organizzati, insieme con le attività connesse, conseguenti e complementari, secondo quanto stabilito da uno o più regolamenti approvati dal Consiglio comunale che definiranno le competenze di indirizzo generale dello stesso Consiglio, quelle d'indirizzo attuativo di competenza del Sindaco o della Giunta e le funzioni di gestione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

3. Il Consiglio comunale, in base allo schema ministeriale di cui all'art. 13 della legge n. 328/2000, approva la Carta dei servizi sociali del Comune.

4. La Giunta, nell'ambito del regolamento degli uffici e servizi e delle dotazioni di personale dallo stesso previste, provvede a definire la struttura operativa del servizio integrato a rete, gestito direttamente ovvero a stabilire con la convenzione da stipulare con gli altri Comuni che si assoceranno, il piano di zona operativo di cui all'art. 19 della legge, da realizzare da tutti i Comuni partecipanti. A tal fine la Giunta provvede alla revisione della dotazione organica per recuperare per questi servizi, con le necessarie trasformazioni e la formazione degli interessati, personale già adetto a servizi e funzioni comunque dismesse o cessate e, nei limiti strettamente necessari e compatibili con le risorse finanziarie, all'istituzione di nuovi posti per assicurare all'organizzazione competenze professionali specifiche, di elevato livello, che realizzino il miglior esercizio delle nuove funzioni.

Titolo V **Organi di governo** **Disposizioni generali**

Art. 42

Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.

2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale. Il Vicesindaco e gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare. Adottano gli atti, previsti dal Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, da leggi generali, dallo statuto e dai regolamenti. Verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi stabiliti.

Art. 43

Condizione giuridica degli amministratori nell'esercizio delle funzioni

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, compiti e responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e dei responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.

2. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 44

Status dei componenti il Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri comunali, lavoratori dipendenti pubblici e privati per l'esercizio delle funzioni quali componenti del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari, delle commissioni comunali previste per legge hanno diritto ai permessi retribuiti disciplinati dagli artt. 79 e 80 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai militari di leva o richiamati od a coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge.

2. I predetti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato secondo quanto dispone l'art. 81 del Testo Unico.
3. Per il trattamento economico del Presidente e dei Consiglieri comunali si applicano le disposizioni richiamate nel successivo art. 65.

Art. 45

Pari opportunità

1. Gli organi di governo del Comune assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza. Il Consiglio assicura condizioni di pari opportunità nelle nomine promuovendo la presenza di entrambi i sessi, fra i componenti delle Commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti. Il Sindaco assicura la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza.

Titolo VI

Il consiglio comunale

Capo I

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 46

Presidenza del Consiglio comunale – Elezione

1. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto fra i Consiglieri nella prima riunione del Consiglio, dopo la convalida degli eletti.
2. È istituito il Vicepresidente del Consiglio che esercita le funzioni vicarie del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Il Vicepresidente è eletto fra i Consiglieri, nella prima riunione del Consiglio, dopo l'elezione del Presidente.
3. L'elezione è effettuata distintamente per le due cariche, con votazione segreta, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.
4. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si adotta il criterio di anzianità.
6. La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. Gli eletti dichiarano di accettare le cariche e tali dichiarazioni sono registrate a verbale. Essi assumono immediatamente la carica.

Art. 47

Funzioni e status del Presidente del Consiglio

1. Le funzioni del Presidente del Consiglio comunale sono esercitate in conformità ai principi del Testo Unico e dello statuto ed alle disposizioni del regolamento.
2. Al Presidente del Consiglio comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

5. Il Presidente promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio comunale, previste dall'art. 42 e dalle altre disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

6. Il Presidente del Consiglio comunale:

- a. dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
- b. indica e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
- c. stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
- d. mantiene l'ordine nella Sala consiliare *avvalendosi* del Corpo di Polizia Municipale ivi assegnato;
- e. ha facoltà di prendere la parola in ogni momento per far osservare il presente regolamento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale per far osservare il presente regolamento;
- f. ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio per un'audizione persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni.
- g. assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
- h. promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo statuto e, in conformità allo stesso, l'attribuzione alle minoranze della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia;
- i. programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
- j. promuove e coordina, secondo le modalità stabilite dal presente statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;
- k. cura rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore civico, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto;
- l. promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone il terzo comma dell'art. 8 del Testo Unico ed in conformità allo statuto ed all'apposito regolamento;
- m. promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dall'art. 43 del Testo Unico, dallo statuto e dal regolamento;
- n. adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento.

7. Il Presidente del Consiglio comunale, lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto:

a) all'aspettativa non retribuita disciplinata dall'art. 81 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

b) ai permessi retribuiti e licenze di cui agli artt. 79 e 80 del T.U.;

c) all'indennità di funzione stabilita dall'art. 82 del T.U., alle condizioni dallo stesso previste, e dall'art. 5 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, con le maggiorazioni di cui all'art. 2 e gli aumenti o diminuzioni di cui all'art. 11 dello stesso decreto ministeriale.

Capo II
IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 48
Il regolamento e l'autonomia funzionale ed organizzativa

1. Il regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale e l'istituzione, composizione e funzioni delle Commissioni consiliari, secondo i principi di autonomia organizzativa e funzionale, con il fine generale di assicurare la partecipazione ai lavori ed alle decisioni di tutti i componenti eletti dalla comunità e che unitariamente la rappresentano, compresi i Consiglieri che costituiscono la minoranza.
2. Il regolamento comprende ogni disposizione utile per consentire l'esame e la valutazione delle proposte presentate e per l'adozione di deliberazioni e decisioni; per mantenere i rapporti con il Sindaco, la Giunta, l'organo di revisione contabile, il Difensore civico e per attivare con le azioni, iniziative e provvedimenti organizzativi più efficaci, la partecipazione popolare.

Capo III
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 49
Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 50
Regolamento delle campagne elettorali

1. I partiti e le fondazioni politiche che presentano liste per l'elezione del Consiglio Comunale nonché i singoli candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere informano il proprio comportamento e l'attività di propaganda elettorale ai principi di correttezza, di trasparenza ed indipendenza, secondo le norme sancite in apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Regolamento, salvo più specifiche disposizioni di legge, prevede:
 - a) l'obbligo per i partiti, le formazioni politiche ed i singoli candidati di depositare presso l'ufficio del Segretario Comunale, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di voto, il bilancio economico della propria campagna elettorale con indicazione specifica delle fonti di finanziamento e delle spese sostenute, accompagnato da copia della propria dichiarazione dei redditi presentata a fini fiscali;
 - b) anche adeguate forme di intervento del Comune, su iniziativa e sotto la responsabilità e la vigilanza del Segretario Comunale, che, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, assicurino a partiti, formazioni politiche e candidati un livello minimo di opportunità uguali per tutti per l'accesso ai mezzi di comunicazione di massa operanti in ambito locale, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.
3. Il Regolamento disciplina la composizione, la nomina e il funzionamento di un comitato di garanzia con il compito di vigilare sul comportamento dei partiti, delle formazioni politiche e dei candidati durante la campagna elettorale e di informare adeguatamente il Consiglio e la Città.

Art. 51
Durata in carica

1. La legge stabilisce la durata in carica del Consiglio nonché la decadenza e lo scioglimento dello stesso.
2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Le delibere relative agli atti di cui al precedente 2° comma, a pena di invalidità, dovranno essere adeguatamente motivate in ordine ai requisiti di urgenza ed improrogabilità.

Art. 52

Adempimenti della prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva, il Prefetto.

2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto

3. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi del Titolo III, Capo I, D.Lgs.n.267/2000, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- esame delle condizioni di eleggibilità e convalida degli eletti;
- elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente;
- giuramento del Sindaco dinanzi al Consiglio Comunale;
- comunicazione del Sindaco circa le nomine degli Assessori e, tra essi, del Vice-Sindaco;
- presentazione delle linee programmatiche di mandato
- elezione della Commissione Elettorale.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese ed ad esse possono partecipare anche i consiglieri della cui cause ostative si discute.

5. Il Sindaco giura davanti al Consiglio Comunale, pronunciando le seguenti parole: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini", senza ampliare il contenuto della formula.

6. Del giuramento è redatto verbale, a cura del Segretario Comunale, che sarà trasmesso tempestivamente alla Prefettura.

7. In caso di dimissioni di un consigliere neo-eletto, presentate prima della convalida, il consigliere viene prima convalidato, poi dichiarato dimissionario e quindi sostituito a norma dell'art.75 del T.U.n.570/1960.

Art. 53

Diserzione della prima seduta

1. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa avere luogo o si scioglia per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla approvazione delle linee programmatiche di mandato, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato.

Art. 54

Comunicazione dei componenti della Giunta

1. Dopo la convalida dei consiglieri la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.

2. Nel caso di Assessori nominati al di fuori dei componenti il Consiglio, il Sindaco dà atto al Consiglio che gli stessi sono in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere ed hanno tutti reso con lui la dichiarazione dell'insussistenza degli impedimenti previsti dall'art.58, D.Lgs.n.267/2000.

Art. 55

Linee programmatiche di mandato

1. Intervenuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, dando lettura del documento programmatico che viene messo in discussione ed è approvato con voto palese.

2. L'eventuale voto contrario del Consiglio sulla proposta del Sindaco non produce l'effetto della sfiducia e non provoca le sue dimissioni.

3. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal presente regolamento.

4. Almeno una volta all'anno, il Consiglio comunale provvede, in sessione straordinaria, a verificare lo stato di attuazione del programma presentato dal Sindaco.

5. Il Consiglio può intervenire per integrare e modificare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche con adeguamenti strutturali, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

6. Sei mesi prima del termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

7. Alle linee programmatiche approvate deve ispirarsi l'attività del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi. Esse sono pubblicate in fascicolo a disposizione di ogni richiedente.

Art. 56

Attività ispettiva

Rapporti fra il Sindaco ed il Consiglio

1. All'inizio di ogni seduta consiliare deve essere riservato al Sindaco un periodo di tempo per rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza presentata dai consiglieri.

2. Il Regolamento Consiliare precisa le modalità di presentazione delle richieste e delle relative risposte, indicando quelle che devono essere date verbalmente in Consiglio oppure per iscritto.

Art. 57

Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio è convocato in una data compresa nei quindici giorni feriali successivi a quella di approvazione delle linee programmatiche di mandato, per fissare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

2. Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

Art. 58

Illustrazione delle proposte

1. Il Sindaco o l'assessore competente *ratione materiae* illustra al Consiglio la proposta presentata dal Sindaco o dalla Giunta, prima dell'inizio della sua discussione generale e, si riservano al termine, di intervenire sulla stessa.
2. Il Consiglio, a maggioranza dei consiglieri presenti, può rinviare la trattazione di un argomento.

Art. 59

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera collettività ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Le indennità di presenza ed i rimborsi spesa sono determinati dal Consiglio entro i limiti stabiliti dalle norme di legge.
4. I Consiglieri hanno diritto:
 - a) di ottenere tempestivamente, e comunque nei termini e con le modalità fissate dal Regolamento del Consiglio, dagli uffici comunali nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, senza alcuna spesa, che i medesimi Consiglieri ritengano utili all'espletamento del proprio mandato. Essi non possono utilizzare per fini diversi da quelli dichiarati le informazioni ed i documenti così ottenuti e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;
 - b) di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio possono presentare proposte di deliberazione che il Presidente del Consiglio inserisce all'ordine del giorno. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno su fatti specifici e mozioni, osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio Comunale. Un apposito Ufficio comunale assicura ai Consiglieri la necessaria assistenza tecnica e istruttoria per la formulazione di tali atti di iniziativa;
 - c) di avere a disposizione, in apposito fascicolo, gli atti essenziali relativi ai singoli argomenti inseriti nell'ordine del giorno fin dalla notifica della convocazione del Consiglio Comunale. La predisposizione di tale fascicolo sarà curata dall'Ufficio di cui al comma precedente individuato dal Regolamento interno del Consiglio.
5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

Art. 60

Conferenza dei Capigruppo

1. Costituiti i gruppi consiliari, ciascuno di essi elegge nel proprio seno un capogruppo, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale.
2. Nel corso della prima riunione del Consiglio Comunale, sulla base delle comunicazioni pervenute, viene costituita la conferenza dei capigruppo.
3. La conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. La conferenza dei capigruppo discute ed approva al proprio interno le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale.
4. La conferenza dei Capigruppo collabora con il Presidente del Consiglio per programmare e organizzare il lavoro del Consiglio, in particolare per redigere l'ordine del giorno sulla base delle richieste pervenute.
5. La conferenza dei Capigruppo adotta le proprie decisioni all'unanimità; ove questa non si realizzi, il Presidente del Consiglio tiene conto delle determinazioni assunte a maggioranza dai Capigruppo presenti.
6. Le decisioni così assunte, che riguardano la organizzazione del lavoro del Consiglio e l'ordine di trattazione delle diverse questioni, sono vincolanti.
7. Alle riunioni della Conferenza dei capigruppo è sempre invitato il Sindaco, il quale può farsi sostituire dal Vice Sindaco o da altro componente della Giunta.

Art. 61

Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo. E' organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2. Salvo diverse disposizioni di legge, il Consiglio ha competenza esclusiva sui seguenti atti fondamentali:

A - Organizzazione istituzionale dell' Ente

- 1 - Statuto e relative modifiche;
- 2 - Istituzione degli organismi di decentramento e di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento;
- 3 - Convalida dei Consiglieri eletti;
- 4 - Nomina degli organi collegiali consultivi interni.

B -Indirizzo dell'attività

- 1 - Linee programmatiche di mandato proposte dal Sindaco unitamente alla comunicazione di nomina della Giunta;
- 2 - Relazioni previsionali e programmatiche;
- 3 - Programmi dei lavori pubblici e relativi piani finanziari;
- 4 - Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- 5 - Piani territoriali ed urbanistici e relative variazioni e/o deroghe e piani di recupero;
- 6 - Programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici;
- 7 - Deroghe ai piani ed ai programmi;
- 8 - Istituzione e ordinamento dei tributi nonché disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- 9 - Indirizzi da osservarsi da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

C -Organizzazione interna ed esterna

- 1 - Individuazione dei criteri generali dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 2 - Assunzione diretta dei pubblici servizi;
- 3 - Concessione dei pubblici servizi;
- 4 - Costituzione di istituzioni;
- 5 - Costituzione di aziende speciali e loro statuti;
- 6 - Indirizzi operativi per le aziende ed istituzioni;
- 7 - Regolamento di contabilità, dei contratti, ecc.;
- 8 - Affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione;
- 9 - Convenzioni tra Comuni e Provincia;
- 10 - Costituzione e modificazioni di forme associative;
- 11 - Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso altri Enti, aziende ed istituzioni;
- 12 - Nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni allo stesso espressamente riservata dalla legge.

D - Gestione ordinaria

- 1 - Acquisti ed alienazioni immobiliari, permuta relative, appalti e concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio che non siano di mera esecuzione e non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- 2 - Ratifica, entro trenta giorni a pena di decadenza, dell'adesione del Sindaco ad un accordo di programma che comporti variazione di strumenti urbanistici, secondo le disposizioni di leggi statali e regionali.

E -Gestione straordinaria

- 1 - Partecipazione a società di capitali;
- 2 - Contrazione dei mutui;
- 3 - Emissione dei prestiti obbligazionari;
- 4 - Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative a:
 - a. locazione di immobili;
 - b. somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, ovvero che prolunghino e concludano i propri effetti nell'esercizio successivo.

F -Controllo dei risultati

- 1 - Conti consuntivi;
- 2 - Relazioni al Consiglio dei Revisori, del Difensore Civico e/o dei Responsabili di Servizio, su rilevazioni sistematiche, costi-benefici, ed andamento dei servizi.
Sulle materie sopra riportate non possono essere adottate deliberazioni in via di urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle della Giunta Comunale per le variazioni di bilancio che devono essere adeguatamente motivate anche in ordine all'urgenza e, a pena di decadenza, vanno ratificate dal Consiglio Comunale nei successivi 60 giorni.
3. - Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi ed in coordinamento con la finanza pubblica.
4. - Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio Bilancio e Finanze. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
5. - Il Consiglio formula indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento dell'azione amministrativa e il coordinamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
6. - Il Consiglio può stabilire i criteri-guida per la concreta attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco e della Giunta.
7. - Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
8. - Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 62

Consiglieri comunali – Prerogative

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge. L'accesso comprende la possibilità, per ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare una compiuta valutazione dell'operato dell'amministrazione, per l'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio dalla legge.
4. Il Consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da questo dipendenti, su sua motivata richiesta, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per l'esercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.
5. Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.
6. Gli ordini del giorno e le mozioni, pervenuti al Presidente nei termini fissati nel regolamento per il funzionamento del Consiglio, sono iscritti fra gli argomenti da esaminare nella stessa.
7. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo sono inviate dal Consigliere che le promuove al Presidente ed al Sindaco. Per la loro trattazione si osservano le norme stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
8. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri sono iscritte nell'ordine del giorno del Consiglio entro venti giorni dalla presentazione alla Presidenza che acquisisce per le stesse, ove necessari, i pareri prescritti dalla legge. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, presentate ad iniziativa di singoli Consiglieri, sono iscritte all'ordine del giorno entro i termini previsti dal regolamento e previa acquisizione, ove necessaria, dei pareri suddetti.

Art. 63
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare che non è, in questo caso, condizionato ad un numero minimo di componenti.
2. I gruppi consiliari eleggono nel loro seno, prima dell'adunanza d'insediamento del Consiglio, il presidente. Le modalità per l'elezione sono stabilite dal regolamento. Per i gruppi costituiti dall'unico consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative dei presidenti di gruppo. La costituzione dei gruppi e la nomina dei presidenti sono disciplinati dal regolamento.
3. Quando i componenti di un Gruppo costituito nel corso del mandato amministrativo si riducono ad un numero inferiore a 3 (tre), il Gruppo è considerato automaticamente sciolto e i Consiglieri che ne facevano parte, e che non abbiano aderito entro 3 (tre) giorni dallo scioglimento ad altro Gruppo, vengono iscritti al Gruppo misto.
4. Il Consigliere che all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al presidente del gruppo da cui si distacca ed al Presidente del Consiglio comunale, allegando per quest'ultimo la dichiarazione di consenso del presidente del gruppo al quale aderisce.
4. I Consiglieri, in numero non inferiore a 3 , che intendano costituire un gruppo autonomo, devono darne comunicazione sottoscritta da tutti gli aderenti al Presidente del Consiglio comunale e informarne, per scritto, il presidente del gruppo dal quale si distaccano.
5. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai gruppi consiliari regolarmente costituiti di servizi, attrezzature e risorse.

Art. 64
Votazioni dei Consiglieri comunali

1. Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento.
2. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali i Consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario comunale di registrarli a verbale.
3. I Consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla riunione od alla votazione, astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, richiedendo che la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale.

Art. 65
Trattamento economico

1. Il Presidente del Consiglio comunale ha diritto a percepire, secondo quanto dispone l'art. 82 del Testo Unico, una indennità mensile di funzione nella misura base stabilita in conformità all'art. 5 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 ed a quanto previsto dall'art. 58, terzo comma, del presente statuto.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, secondo quanto stabilito dall'art. 82 del Testo Unico e dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni nella misura base stabilita dalla Tabella A allegata al D.M. n. 119/2000.
3. L'importo delle misure base è maggiorato delle percentuali d'incremento relative a particolari situazioni del Comune di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2000 e può essere incrementato o diminuito con delibera del Consiglio comunale entro i limiti fissati per la spesa complessiva per le indennità di tutti gli Amministratori dalla Tabella D allegata al suddetto decreto.

Art. 66
Dimissioni del Consigliere

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, lett. b), n. 3, del Testo Unico n. 267/2000.

Art. 67

Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere che senza giusto motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale decade dalla carica.
2. L'iniziativa è assunta d'ufficio da parte del Presidente del Consiglio o avviata da un Consigliere. A tale riguardo il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a notificargli l'avvio del procedimento amministrativo.
3. Il Consigliere entro 30 giorni dalla notifica, avrà il diritto di presentare eventuali controdeduzioni a giustificazione delle assenze..
4. La decadenza è pronunciata con prudente ed equo apprezzamento con votazione a scrutinio palese decorso il termine per la presentazione delle giustificazioni.
5. Qualora il Consigliere non presenti alcuna giustificazione, la decadenza è pronunciata d'ufficio dal Presidente del Consiglio nella seduta del primo Consiglio utile. Nella stessa seduta si provvederà alla surroga.

Art. 68

Surrogazioni e supplenze

1. Il seggio di Consigliere comunale che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 69

Cessazione dalla carica per lo scioglimento del Consiglio Incarichi esterni

1. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Capo IV

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 70

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni permanenti elette con criterio proporzionale.

2. Le deliberazioni che istituiscono le Commissioni permanenti devono essere approvate almeno a maggioranza fermo restando la partecipazione alla seduta di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati.

3. Le competenze, le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni, comprese quelle in ordine alla pubblicità dei loro lavori, sono stabilite dal Regolamento.

4. Il Sindaco, gli Assessori e i Capigruppo possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.

5. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere mediante apposita deliberazione.

6. Gli argomenti da sottoporre all'esame delle Commissioni sono determinati dal Presidente della Commissione, autonomamente ovvero su richiesta del Consiglio, del Presidente del Consiglio o della Giunta.

7. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, dei Responsabili degli uffici e servizi comunali, degli Amministratori e dei Dirigenti degli Enti e aziende dipendenti dal Comune; esse inoltre, hanno diritto di ottenere dagli altri organi comunali, dagli Enti, dalle Aziende e dalla struttura comunale, notizie, atti e dati necessari per l'assolvimento delle proprie funzioni.

8. Il Regolamento attribuisce ad una delle Commissioni permanenti il compito di fissare, all'inizio di ogni tornata amministrativa, criteri di carattere generale in base ai quali il Sindaco deve provvedere alle nomine, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art.50 del d. lgs. 267/2000, nonché le forme di collaborazione e di interazione con gli ordini professionali e le associazioni di categoria.

Art. 71

Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia Istituzione

1. Per assicurare l'esercizio della funzione di controllo è istituita la Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare verifiche periodiche e di presentare al Consiglio relazioni illustrative dei risultati dell'attività esercitata.

2. Il Presidente della Commissione è eletto tra i consiglieri di minoranza. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a Consiglieri di maggioranza. È eletto il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

3. Il regolamento determina i poteri della Commissione per l'esercizio delle competenze alla stessa attribuite dal primo comma e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità.

Art. 72

Commissioni speciali

1. Il Consiglio, con le modalità di cui al precedente art. 70 (comm cons perm), può istituire:

- a) Commissioni Speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
- b) Commissioni di inchiesta.

Anche a dette Commissioni, i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

2. Le deliberazioni che istituiscono le Commissioni d'inchiesta di cui al precedente punto b) del comma 1 devono essere proposte almeno da un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, indicandone i motivi ed essere approvate dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio istituisce, inoltre, all'inizio di ogni tornata amministrativa una Commissione speciale per le pari opportunità, composta dai Consiglieri di sesso femminile presenti in ciascun gruppo, integrata da rappresentanti esterni delle formazioni politiche, sociali e produttive esistenti sul territorio, con il compito di promuovere, secondo le norme del Regolamento, inchieste, interventi ed azioni positive per impedire e rimuovere ogni forma di discriminazione per ragioni di sesso.

4. La deliberazione che istituisce la Commissione speciale per le pari opportunità viene approvata giusta comma 2 del precedente art. 70.

Titolo VII
La giunta comunale

Art. 73
*Giunta comunale - Composizione
Numero degli Assessori- Limite massimo*

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di n. 7 Assessori, compreso il Vicesindaco. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomina gli Assessori, compreso il Vicesindaco, nel numero stabilito dalla presente norma e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni.

Art. 74
Nomina della Giunta

1. Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, assicurando, laddove possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta. I Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessore cessano da quella di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al loro posto subentrano i primi non eletti della loro lista.

Art. 75
Requisiti del Vice Sindaco e degli Assessori

1. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessori devono:
- essere in possesso dei requisiti di compatibilità e eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - non essere coniuge e, fino al terzo grado discendente parente o affine del Sindaco.
2. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta Comunale gli ascendenti sino al terzo grado, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, gli adottati ed adottandi. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
- Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore, con le stesse deleghe.
3. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 76
Verifica delle condizioni

1. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al precedente art. 78 se nominati al di fuori del Consiglio Comunale.

Art. 77
Competenze

1. Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

2. Compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del T.U. nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o da presente statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.

3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull'attività svolta.

4. Nell'esercizio dell'attività propositiva spetta fra l'altro alla Giunta:

- a) predisporre il bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio, rilevando, sulla scorta di dati statistici, l'attività gestionale dell'Ente rispetto all'esercizio precedente;
- b) predisporre, in collaborazione con le competenti Commissioni Consiliari, i programmi, i piani finanziari e lo schema annuale dei lavori pubblici e il programma triennale, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali e la loro attuazione e le eventuali deroghe;
- c) proporre i Regolamenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;
- d) proporre al Consiglio le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma di loro gestione;
- e) proporre al Consiglio l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- f) proporre al Consiglio la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti eccedenti gli importi fissati dal Regolamento e le concessioni.

5. Nell'esercizio dell'attività amministrativa è, fra l'altro, compito della Giunta l'adozione del Piano esecutivo di gestione, dell'Ordinamento degli uffici e dei servizi e di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

6. La Giunta può richiedere il parere del Consiglio Comunale su tutti gli argomenti di propria competenza.

7. La Giunta può assumere, in caso di urgenza e sotto la sua responsabilità, deliberazioni concernenti variazioni al bilancio di previsione; le cause di urgenza, determinate da fatti ed eventi sopravvenuti all'ultima adunanza consiliare ed imprevedibili, devono essere tali da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio e vanno adeguatamente motivate nella deliberazione, a pena di invalidità.

8. Le deliberazioni suddette devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile da tenersi nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

9. Fermo restando l'eventuale responsabilità diretta e personale dei componenti della Giunta che hanno adottato il provvedimento decaduto o non ratificato e del Responsabile di Servizio che lo ha proposto, il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione, dispone in ordine agli effetti verificatisi ed ai rapporti giuridici derivati dalle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 78

Attività propositive e di impulso

1. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.

2. L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge, nonchè, nel richiedere un atto formale che il Presidente del Consiglio Comunale attivi su specifiche questioni il potere di convocazione riservatogli dalla norma contenuta nel 2° comma dell'art. 39 del d. lgs. 267/2000.

Art. 79

Nomina e funzioni

1. L'ordine secondo il quale gli Assessori vengono nominati a partire da quello che svolgerà le funzioni vicarie del Sindaco in caso di assenza o impedimento costituisce anzianità ad ogni effetto.

2. Qualora la causa di assenza o impedimento dovesse interessare contemporaneamente il Sindaco ed il Vice Sindaco, la relativa sostituzione nella seduta è assicurata dall'Assessore anziano.

3. Nell'atto di nomina vengono definite le attribuzioni dei singoli Assessori e specificati gli atti ed i provvedimenti di competenza degli stessi.

4. Il Sindaco, dopo l'approvazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Consiglio, è tenuto a dare comunicazione alla cittadinanza, nelle forme più efficaci ed opportune, della nomina della Giunta precisando le aree politico-programmatiche attribuite agli Assessori.

5. La Giunta Comunale esercita le funzioni ad essa conferite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti statali, regionali e del Comune di Casamassima.

Art. 80

Mozione di sfiducia

1. La Giunta risponde della propria attività al Sindaco ed al Consiglio Comunale.

2. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. La mozione di sfiducia deve essere motivata adeguatamente e sottoscritta da **almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco**; essa viene discussa dal Consiglio non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale informa immediatamente il Prefetto che, previa diffida, provvede alla convocazione.

6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti disposizioni.

7. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

8. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

Art. 81

Funzionamento della Giunta

1. Ciascun Assessore concorre alla formazione degli indirizzi della Giunta, la cui attività è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti alle attività comunali per settori omogenei e sono collegialmente responsabili dei provvedimenti assunti dalla Giunta Comunale salvo che non facciano constare il proprio motivato dissenso.

3. L'Assessore conforma la propria azione alle linee programmatiche di mandato proposte dal Sindaco e discusse dal Consiglio Comunale e, perseguendo i principi di efficienza, di efficacia e di buon andamento dell'attività amministrativa, formula le proposte di provvedimenti per le conseguenti deliberazioni della Giunta Comunale.

4. L'Assessore fornisce al Responsabile di Servizio di sua competenza impulso e direttive politiche per la predisposizione di progetti, programmi, atti e provvedimenti che, debitamente istruiti e documentati, devono essere sottoposti alla determinazione della Giunta, previo accertamento, da parte dell'Assessore, della rispondenza della proposta agli indirizzi impartiti.

5. La Giunta è convocata dal Sindaco o da chi legittimamente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, il quale fissa gli argomenti dell'ordine del giorno della seduta da unire alla convocazione.

6. La convocazione, con l'unito ordine del giorno deve pervenire agli Assessori con congruo anticipo, determinato dal Regolamento, rispetto alla data della seduta, fatto salvo l'autoconvocazione.

7. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione dell'organo.

8. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.

9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

10. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata degli stessi pareri di regolarità previsti per le proposte sottoposte all'approvazione del Consiglio. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

11. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni di consulenza giuridico-amministrativa; redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive unitamente a chi ha svolto le funzioni di presidente; cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.

12. Il Consiglio Comunale determina, con apposito Regolamento, le ulteriori modalità di funzionamento della Giunta, disciplinando, anche in analogia con quanto prescritto per il Consiglio, i termini per la pubblicazione e per l'esecutività delle relative deliberazioni nonché gli elementi previsti dal Capo II della Legge n. 241/90 e succ. modif. ed integraz.

Art. 82

Revoca degli Assessori

1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.

2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.

Art. 83

Durata in carica. Decadenza- dimissioni-impedimento -rimozione

1. Gli Assessori rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

2. Sono cause di decadenza dalla carica di Assessore:

a) l'accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale ovvero di altri motivi ostativi all'assunzione di tale carica;

b) la mancata partecipazione, senza motivi giustificativi ritenuti dal Sindaco, a tre sedute utili consecutive della Giunta.

3. La decadenza viene dichiarata dal Sindaco e comunicata alla Giunta ed al Consiglio Comunale.

4. Gli Assessori possono essere rimossi dalla carica con Decreto del Presidente della Repubblica nei casi previsti dalla legge; in attesa di tale Decreto, il Sindaco, su segnalazione del Prefetto, può disporre la sospensione qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

5. L' Assessore può in qualsiasi momento rassegnare le dimissioni dalla carica, dandone comunicazione scritta al Sindaco che ne prende atto, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.

6. In caso di morte, di decadenza, di revoca o di dimissioni di uno o più Assessori, il Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni e provvede alla relativa surrogazione, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

7. In caso di assenza o impedimento temporaneo e prolungato di un Assessore, il Sindaco, ove non ne assuma interinalmente le funzioni, individua il sostituto temporaneo dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

8. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, che determinano anche lo scioglimento del Consiglio; in detti casi le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. La Giunta decade, altresì, in caso di scioglimento del Consiglio.

Titolo VIII

Il sindaco

Art. 84

elezioni e durata

1. La legge disciplina l'elezione a suffragio universale e diretto, nonché la durata in carica del Sindaco ed i casi di rimozione, decadenza e sospensione dello stesso.

Art. 85

Il Sindaco organo comunale

1. il Sindaco:

- a) è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza;
- b) deve convocare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti la prima seduta del Consiglio Comunale che deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione; in caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, il Prefetto provvede in via sostitutiva;
- c) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori;
- d) convoca e presiede la Giunta Comunale;
- d) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
- e) sottoscrive gli accordi di programma;
- f) coordina e riorganizza, sulla degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- g) rappresenta in giudizio il Comune;
- h) esercita le funzioni di controllo politico sull'attività amministrativa affinché siano coerentemente perseguiti gli obiettivi programmatici ed assicura il necessario raccordo fra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa;
- i) nomina annualmente i Responsabili dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di coordinamento e quelli di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dall'art. 50 del d. lgs. 267/2000., da questo Statuto e dall'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
- l) impartisce al Segretario Comunale le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;
- m) vigila sul servizio di polizia municipale, ai sensi della normativa vigente.

2. Il Sindaco, inoltre:

- a) emette tutti i provvedimenti che la legge assegna alla competenza del Comune e che non siano specificamente attribuiti alla competenza dei responsabili dei servizi o della Giunta
- b) convoca i comizi per i referendum;
- c) vigila sull'operato degli organismi preposti ai controlli di cui all'art. 147 del T.U.;
- d) promuove anche per il tramite del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative intese ad accertare l'efficienza, l'efficacia ed il buon andamento dell'intera attività comunale;
- e) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- f) dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni necessari per l'esercizio della carica presso le aziende speciali, le istituzioni e le società che fanno capo all'Ente nonché presso altri soggetti privati e/o pubbliche amministrazioni attraverso i rispettivi legali rappresentanti;
- g) esercita i poteri di polizia nelle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge;
- h) esercita le funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
- i) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza, informandone il Prefetto nei servizi di competenza statale relativi:
 - alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione nonché agli adempimenti demandatigli dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - all'ordine ed alla sicurezza pubblica, alla sanità ed igiene pubblica, compresa l'emaneazione di atti attribuitigli dalla legge;
- l) adotta ordinanze contingibili ed urgenti adeguatamente motivate in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire e/o eliminare gravi pericoli che minacciano la salute, la quiete e l'incolumità dei cittadini, chiedendo al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per la relativa esecuzione;

m) cura, di concerto col Segretario Comunale, che tutti i Regolamenti previsti dalle leggi e dal presente Statuto, siano adottati ed aggiornati e vigila affinché gli stessi siano fedelmente osservati, anche attraverso apposite rilevazioni periodiche svolte dai Responsabili di Servizio;

n) esercita le funzioni attribuitegli o delegategli dalla normativa regionale, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto.

3. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, il Vice Sindaco o l'Assessore incaricato a svolgere e le funzioni vicarie ai sensi del precedente art. 79, esercita le attribuzioni previste dal presente articolo. L'assenza e l'impedimento, con la relativa durata, devono essere comunicati tempestivamente e, ove possibile, per iscritto al sostituto.

4. Il Sindaco, o chi legittimamente lo sostituisce ai sensi del precedente comma, il quale non adempia alle incombenze che l'ordinamento attribuisce nella qualità di ufficiale di governo, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità e le spese corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'assolvimento delle funzioni stesse.

5. Sugli atti del Sindaco non aventi natura meramente politica e sulle ordinanze di qualsiasi tipo deve essere acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile di servizio competente e, ove occorra, del Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze; i pareri sono inseriti nel provvedimento originale da depositare agli atti del Comune.

Art. 86

Giuramento e distintivo

1. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento in forma solenne secondo la seguente formula: «Giuro dinanzi al Consiglio Comunale ed alla Comunità di assolvere fedelmente e con onore a tutti i compiti che la Legge e lo Statuto attribuiscono al Sindaco di Casamassima, nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e delle tradizioni democratiche cittadine nell'interesse dei cittadini, per la loro crescita civile, morale, sociale ed economica».

2. Il Sindaco o, in caso di assenza od impedimento il Vice Sindaco, usa come distintivo la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune da portare a tracolla della spalla destra nelle cerimonie pubbliche e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 87

Deleghe del sindaco

1. Oltre a quanto previsto dalla Legge, il Sindaco può delegare al Vice Sindaco e agli Assessori l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di controllo dei servizi ed uffici comunali.

2. L'atto di delega scritto indica l'oggetto riferendosi ai gruppi di materie gestite dal responsabile del servizio e contiene l'esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite ai responsabili del servizio.

3. L'atto di delega e la sua revoca sono comunicati al Prefetto.

Art. 88

Il vice sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990 n. 55.

2. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età reperibile.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 89

*Divieto generale di incarichi
e consulenze*

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 90

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Segretario Comunale per essere comunicate al Consiglio Comunale o presentate verbalmente allo stesso Consiglio.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio con contestuale nomina di un commissario.

Art. 91

*Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi
Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali*

1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del Testo Unico, dal presente statuto e dal regolamento comunale.

2. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del suo mandato, per le funzioni e secondo le modalità stabilite dall'art. 108 del Testo Unico.

3. Il Sindaco, quando lo ritenga corrispondente al buon funzionamento dell'organizzazione comunale ed agli interessi dell'ente può, previa deliberazione della Giunta, conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale.

4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità stabilite dal regolamento degli uffici e servizi, secondo criteri di competenza professionale, per il conseguimento degli obiettivi fissati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati, nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento e nel caso di mancato conseguimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dai contratti di lavoro.

5. L'attribuzione degli incarichi di responsabilità può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.

Art. 92

Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Il Sindaco nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma assicura, per quanto possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne ed accerta che le persone che intende nominare siano dotate dei requisiti di professionalità, competenza, correttezza, onestà e che garantiscano, nell'esercizio dell'incarico, i comportamenti stabiliti dall'art. 78, primo e secondo comma, del Testo Unico.

3. Gli indirizzi di cui al comma I devono essere definiti non oltre trenta giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero non oltre quindici giorni dalla scadenza del precedente incarico mentre la nomina, la designazione e la

revoca di cui al comma 2 deve essere effettuata dal Sindaco entro quarantacinque giorni dal suo insediamento ovvero entro la scadenza del precedente incarico.

4. Qualora il Consiglio Comunale non deliberi entro i termini stabiliti dal comma precedente il Sindaco, sentiti i Capi gruppo consiliari, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca.

Titolo IX **L'autonomia organizzativa**

Capo I CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Art. 93 *Organizzazione comunale - Piano generale – Principi*

1. La Giunta comunale, nell'ambito dei poteri relativi all'organizzazione degli uffici e servizi alla stessa attribuiti dall'art. 48 del Testo Unico, tenuto conto dei principi espressi dal presente statuto e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale provvede, con la partecipazione dei dirigenti e responsabili della gestione dell'ente, allo studio ed alla redazione, entro 6 mesi dall'insediamento di ogni nuova amministrazione, del "Piano generale dell'organizzazione del Comune", secondo i seguenti indirizzi:

- a) analisi delle competenze che devono essere esercitate dal Comune dopo l'attuazione delle riforme, tenendo conto delle leggi modificate od abrogate, e dei conferimenti delle nuove funzioni disposte con provvedimenti statali e regionali di decentramento;
- b) adozione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto 28 novembre 2000 e previsione dei provvedimenti per la sua attuazione;
- c) verifica della condizione e qualità della vita della popolazione, estesa a tutto il territorio comunale e differenziata per zone, secondo le diverse situazioni, dotazioni, difficoltà, problemi, stati di disagio esistenti;
- d) analisi della situazione e delle caratteristiche del sistema produttivo, delle potenzialità di evoluzione, delle azioni che il comune può attivare e realizzare per la promozione ed il sostegno dello sviluppo, valutando le ricadute in termini di occupazione e di apporto economico per la popolazione e di valorizzazione e tutela del territorio;
- e) valutazione delle nuove competenze e capacità d'intervento che il Comune può esercitare per effetto della trasformazione della sua organizzazione con caratteristiche "aziendali", con particolare riguardo al sistema sociale ed economico;
- f) definizione della consistenza delle risorse acquisibili nell'attuale condizione e di quelle conseguibili per effetto degli interventi programmati dall'ente, senza aggravii della pressione tributaria e tariffaria, per gli apporti che lo sviluppo dovrà assicurare al Comune;
- g) definizione della strategia del comune nella programmazione e degli obiettivi del piano di rinnovamento e per la loro realizzazione;
- h) valutazione degli scenari futuri prevedibili e della coerenza rispetto ad essi delle azioni ed interventi programmati;
- i) organizzazione della partecipazione effettiva dei cittadini all'esercizio diretto ed autonomo di funzioni e compiti di pubblico interesse, ora gestiti dal Comune;
- l) trasformazione dell'organizzazione dei servizi comunali a carattere imprenditoriale attuando quanto dispone l'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, esercitando nei confronti degli esercenti dei servizi pubblici le funzioni stabilite al successivo art. 105;
- m) adeguamento delle politiche del personale alla nuova organizzazione, elevando la professionalità di quello in servizio, riducendo gradualmente, con il turn-over, le posizioni d'ordine, di custodia ed ausiliarie, provvedendo ad acquisire competenze professionali di elevato livello necessarie per la nuova organizzazione e le nuove finalità del Comune;
- n) determinazione di un quadro organico di rapporti con tutte le componenti della comunità, costituendo un sistema attivo di permanente comunicazione aperto a tutti i soggetti, per valutare tempestivamente le esigenze da soddisfare e disporre con immediatezza gli interventi di propria competenza;
- o) organizzazione con criteri moderni ed efficaci del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, costituendo una o più istituzioni coordinate dal Comune per svolgere nella comunità - ed eventualmente in forma coordinata con quelle contermini - ogni azione utile, a mezzo di figure professionali adeguate;

- p) costituzione con i Comuni contermini di una organizzazione associata per l'utilizzazione al livello più avanzato di reti informatiche, elettroniche e telematiche, utilizzabili, con le cautele di legge, dalle componenti sociali ed economiche interessate ed aperte a tutte le innovazioni tecnologiche esistenti e che si proporranno in futuro;
- q) istituzione di servizi associati per la tutela della sicurezza della popolazione e dei loro beni, collaborando e coordinandosi con gli organi dello Stato secondo quanto prevede la legge 26 marzo 2001, n. 128;
- r) adozione diretta e coordinata con i Comuni contermini di un sistema organizzativo per la tutela dell'ambiente ed il razionale uso del territorio, bonifica e ripristino dei siti inquinati.

Capo II ORDINAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 94 *Personale - Organizzazione degli uffici e dei servizi*

1. L'organizzazione del personale degli uffici e dei servizi del Comune e la sua dotazione organica sono costituite tenendo conto di quanto previsto dal capo I del titolo IV del Testo Unico n. 267/ 2000, secondo i seguenti criteri:
 - a) affermazione del principio di servizio alla popolazione per le attività, gli interventi, i servizi effettuati dal personale comunale;
 - b) semplificazione delle procedure ancora vigenti ed effettuazione delle stesse tutelando prioritariamente i diritti dei cittadini;
 - c) attivazione di servizi di comunicazione alla comunità ed agli organismi di partecipazione e di rappresentanza di ogni informazione utile ai cittadini ed alle aziende;
 - d) organizzazione delle reti informatica, elettronica e telematica con proiezioni esterne, per dare informazioni e rilasciare documentazioni richieste dalla popolazione e dalle aziende;
 - e) programmazione di attività di formazione e di aggiornamento permanente di tutto il personale per realizzare e gestire il rinnovamento organizzativo del Comune.
2. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi definisce gli strumenti e le metodologie del controllo interno di gestione per realizzare le seguenti finalità, criteri e modalità:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale e dei responsabili di servizio;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
3. Il controllo di gestione è effettuato con la cadenza periodica stabilita dal regolamento, non inferiore al trimestre. L'individuazione degli strumenti e metodologie del controllo interno viene effettuata dall'ente, nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, secondo i principi enunciati dagli artt. 147, 196, 197 e 198 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e del titolo V del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
4. L'organizzazione del controllo di gestione è effettuata dal Comune anche in deroga ai principi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, fermi restando i seguenti:
 - a) l'attività di valutazione e controllo supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Essa è svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo;
 - b) il controllo di gestione è svolto dalla struttura unica che provvede alle altre competenze di cui alla lett. a) la quale risponde anche per esso agli organi di governo dell'ente.
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al precedente comma 3 il Comune può promuovere forme associative con altri Comuni per istituire uffici unici, mediante convenzione, che ne regola le modalità di costituzione e funzionamento.
6. L'attribuzione delle incentivazioni al personale è effettuata secondo criteri riferiti alla qualità ed efficienza delle singole prestazioni, con esclusione di forme di ripartizione non motivate.
7. La Giunta indirizza i responsabili della gestione al fine di conseguire il contenimento della spesa per il personale entro i limiti massimi stabiliti per i Comuni dall'art. 2 del D.M. 6 maggio 1999, n. 227.

Art. 95

Articolazione Organizzativa

1. L'organizzazione amministrativa si articola in Servizi secondo quanto previsto dall'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Capo III

DIREZIONE E RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 96

Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco dal quale è stato nominato. Le sue funzioni, le modalità per la nomina e la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'ente sono stabilite dall'art. 108 del T.U. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 97

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, iscritto nell'albo previsto dall'art. 98 del Testo Unico, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, eccettuato quando il Sindaco ha nominato il Direttore generale ai sensi dell'art. 108 del Testo Unico, al quale spetta l'esercizio delle funzioni suddette. Il Sindaco, nel procedere alla nomina del Direttore generale, contestualmente disciplina, secondo le norme previste dal presente e dal successivo art. 98 e dal regolamento, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore, nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli.

4. Quando non sia nominato il Direttore generale le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

Art. 98

Gli incarichi a contratto

1. Quando risulti indispensabile per la realizzazione del programma il Sindaco può procedere, previa deliberazione della Giunta, alla copertura di posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica e vacanti, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire dal regolamento comunale e dai precedenti commi.

2. Entro i limiti, con i criteri e le modalità stabilite dall'art. 110 del Testo Unico e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ove ne accerti la necessità, il Sindaco procede al di fuori della dotazione organica, alla stipula di contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, con persone in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire ed in particolare dei titoli, competenze, esperienze ed altre condizioni indicate al primo comma.

3. Per la durata dei contratti, il trattamento economico, la risoluzione anticipata del rapporto si osservano le disposizioni dell'art. 110 del Testo Unico e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 99

Funzioni e responsabilità dei responsabili di servizio

1. La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai responsabili di servizio che la effettuano secondo i criteri e le norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti che hanno autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo del settore dell'ente del quale sono responsabili.
2. I responsabili di servizio concorrono ciascuno per le competenze del settore al quale sono preposti, allo studio e impostazione del "piano generale dell'organizzazione del Comune", di cui all'art. 93.
3. Appartengono ai responsabili di servizio tutti i compiti relativi all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non compresi espressamente dal Testo Unico o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune e non inclusi fra le funzioni del Segretario generale o del Direttore generale, stabilite rispettivamente dagli artt. 97 e 108 del Testo Unico.
4. Sono attribuiti ai responsabili di servizio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo fra i quali, in particolare, quelli stabiliti dal terzo comma dell'art. 107 del Testo Unico.
5. Le attribuzioni dei responsabili di servizio possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
6. Dall'entrata in vigore del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo del Comune l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai responsabili di servizio, salvo quanto previsto dall'art. 50, relativo alle funzioni attribuite al Sindaco dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, alla sovrintendenza del Sindaco stesso al funzionamento degli uffici e servizi ed all'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al Comune. Sono altresì di diretta competenza del Sindaco le funzioni quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e nei servizi di competenza statale di cui all'art. 54 del Testo Unico.
7. I responsabili di servizio sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
8. Alla valutazione dei responsabili di servizio degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'art. 147 del Testo Unico.

Capo IV

RESPONSABILITÀ

Art. 100

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del Servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto di altri cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1 del presente articolo, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o al Responsabile di Servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 101

Responsabilità verso i terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del presente articolo.

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1 del presente articolo, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore o i dipendenti abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se detta violazione consiste nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione, nonchè i funzionari che hanno proposto o reso il relativo parere. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso, esprimendo al riguardo il proprio voto o parere contrario.

Art. 102

Responsabilità contabile

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 103

Prescrizioni dell'azione di responsabilità

1. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto; la legge stabilisce le caratteristiche di personalità ed inestensibilità agli eredi della responsabilità degli amministratori e dei dipendenti.

Capo V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 104

Servizi pubblici comunali - Tutela degli utenti e dei consumatori

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comune, anche in forma associata con altri enti, individua gli standard di qualità e determina le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

2. Il Comune assicura la tutela degli utenti e dei consumatori dei servizi pubblici comunali promovendo la loro partecipazione nelle forme, anche associative, previste dall'art. 8 del T.U. n. 267/2000, alle procedure di valutazione e controllo degli standard qualitativi.

Art. 105

I servizi pubblici comunali di rilevanza economica

1. I servizi pubblici locali di rilevanza economica sono organizzati e gestiti secondo la disciplina stabilita dall'art. 113 del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito e completato dalle disposizioni dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Per la trasformazione delle aziende speciali in società di capitali si applicano le disposizioni dell'art. 115 del T.U. n. 267/2000, integrate da quelle dell'art. 35 della legge n. 448/2001.
3. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti conformemente a quanto stabilito dall'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, nel testo stabilito dall'art. 35 della legge n. 448/2001.

Art. 106
Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi il Consiglio comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Il Sindaco nomina e può revocare con atto motivato il presidente ed il consiglio d'amministrazione, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale ed assicurando la presenza di entrambi i sessi fra i nominati, ove possibile.
4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione e gestione dell'Istituzione. È nominato in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.
8. La costituzione delle "Istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 107
Società di capitali con partecipazione comunale

1. Il Comune costituisce o partecipa a società di capitali, per azioni od a responsabilità limitata:
 - a) per la trasformazione delle aziende speciali comunali o consortili, secondo quanto stabilito dall'art. 115 del T.U. n. 267/2000, modificato dall'art. 35 della legge n. 448/2001;
 - b) per le finalità relative ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale previste dall'art. 113 del T.U. n. 267/2000, nel testo stabilito dall'art. 35 della legge n. 448/2001, con l'osservanza delle altre disposizioni comprese nel predetto art. 35 e nel regolamento di attuazione dello stesso;
 - c) per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale di cui all'art. 113-bis, inserito nel T.U. n. 267/2000 dall'art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001.
2. La costituzione della società per azioni od a responsabilità limitata può essere effettuata con prevalente capitale pubblico locale.
3. La costituzione di società a partecipazione minoritaria del capitale pubblico deve avvenire nella forma di società per azioni, anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche.
4. Nell'atto costitutivo delle società per azioni con partecipazione minoritaria del Comune al capitale, deve essere prescritto che il Comune deve nominare almeno un componente del Consiglio d'amministrazione, dell'eventuale Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori dei conti, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e che pertanto, secondo quanto dispone l'art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore comunale.
5. Negli atti costitutivi e negli statuti delle società per azioni od a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente del Comune, il Consiglio comunale, approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più componenti del Consiglio d'amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo ed uno o più Sindaci, ai sensi dell'art. 2458 del Codice civile, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e che pertanto, secondo quanto dispone l'art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n.

267, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore comunale.

6. Il Consiglio comunale, nel deliberare la trasformazione di aziende speciali comunali in società per azioni o società a responsabilità limitata nelle quali, dopo il biennio iniziale, il Comune avrà una partecipazione maggioritaria o minoritaria al capitale sociale, deve includere nell'atto costitutivo e nello statuto il diritto del Comune stesso a nominare negli organi d'amministrazione e nel Collegio dei revisori propri rappresentanti, secondo quanto previsto dai precedenti terzo e quarto comma e con il richiamo ai conseguenti effetti previsti dall'art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 108

Gestione dei servizi comunali privi di rilevanza economica

1. Il Comune effettua la gestione dei servizi privi di rilevanza economica:

- a) in economia, secondo apposito regolamento, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non risulta opportuno procedere all'affidamento ai soggetti di seguito indicati;
- b) mediante affidamento diretto a:
 - istituzioni comunali;
 - aziende speciali, anche consortili;
 - società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal Codice civile;
- c) mediante affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero alle associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune;
- d) quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, mediante affidamento a terzi, con procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. I rapporti tra Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 109

Accordo di programma

1. L'accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, è promosso dal Sindaco con i rappresentanti di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate quando la competenza sia primaria o prevalente del Comune, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

2. Quando l'accordo di programma è promosso da altri Enti o Amministrazioni, il Sindaco, ferma restando l'osservanza di altre disposizioni legislative e statutarie, acquisisce il parere della Giunta e della Conferenza dei Capi Gruppo prima di impegnare l'Amministrazione Comunale.

Titolo X

L'autonomia finanziaria e impositiva Programmazione e ordinamento contabile

Capo I Contabilità

Art. 110

Autonomia finanziaria

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse autonome, acquisite stabilendo ed applicando tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al suo territorio. Partecipa all'attribuzione di risorse statali aggiuntive e/o perequative, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione.

Con l'acquisizione delle risorse derivanti dalle fonti sopra indicate e con una oculata amministrazione del patrimonio finanzia integralmente le funzioni pubbliche esercitate, attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzandolo con interventi razionali ed efficienti.

2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

4. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di investimenti che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicare l'equilibrio.

Art. 111

Autonomia impositiva

1. Il Comune provvede, nell'ambito delle leggi, all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dallo statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

2. L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

3. I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all'importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto sono programmate d'intesa con lo stesso e con le organizzazioni sindacali.

4. I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) acquisizione all'ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;
- b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolarizzando l'uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici;
- c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino la loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.

Art. 112

Statuto dei diritti del contribuente

1. I regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto del contribuente e, in particolare, alle seguenti disposizioni:

a) informazione del contribuente: il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni, procedure, mezzi di tutela relativi ai tributi comunali, sia assicurando la disponibilità presso l'ufficio tributi e presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico di materiale illustrativo ed informativo adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili perché ne sia possibile la più ampia conoscenza;

b) conoscenza degli atti e semplificazione: il Comune adotta le procedure più idonee per dare attuazione, nell'ambito della propria attività tributaria e per quanto con esse compatibili, delle modalità previste dall'art. 6 della legge n. 212/2000;

c) chiarezza e motivazione degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel procedimento tributario la massima chiarezza dei propri atti, con la più ampia documentazione dei provvedimenti adottati;

d) rapporti fra contribuente e comune: i rapporti fra contribuente ed amministrazione per motivi tributari sono improntati a principi di collaborazione, rispetto, buona fede. Non saranno applicate sanzioni né interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune e in particolare quando il suo comportamento dipenda da ritardi, omissioni od errori dell'ente;

- e) interpello del contribuente: il Comune, con i necessari adattamenti, inserisce nel proprio regolamento quanto previsto in merito al diritto d'interpello del contribuente dall'art. 11 della legge n. 212/2000;
- f) garante del contribuente: il Comune istituirà il "Garante del contribuente", avvalendosi inizialmente del Difensore civico e, dopo le opportune verifiche, assumendo definitive determinazioni al riguardo.

Art. 113

Gestione dei beni

1. I beni comunali, in funzione della loro destinazione, si distinguono in demaniali e patrimoniali ai sensi degli artt. 824 e seguenti del codice civile; l'Amministrazione dispone l'impianto e la gestione dell'inventario di detti beni dal quale deve risultare, fra l'altro, la consistenza, lo stato ed il valore, i rapporti giuridici originari i diritti e le obbligazioni conseguenti, secondo modalità norme di corretta e corrente tenuta in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Il Responsabile del Servizio Contabilità e Finanze cura il costante aggiornamento dell'inventario che è oggetto di approvazione annuale, in uno al conto patrimoniale; egli risponde personalmente dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, carte e scritture relative al patrimonio.
3. I beni patrimoniali comunali devono essere amministrati nella maniera socialmente più valida ed economicamente più utile; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canone la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale per i terreni soggetti ad usi civici e per i boschi si applicano le disposizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
4. Le somme provenienti dalla alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato e nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art. 114

Il Bilancio preventivo

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalle leggi e dal regolamento Comunale.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, predisposto dalla Giunta Comunale e unitamente al bilancio pluriennale ed agli altri atti previsti dalle vigenti norme e deliberati dal Consiglio entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi della universalità, della integrità e del pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio, e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, annuali e/o pluriennali.
4. Gli impegni di spesa sono assunti secondo le modalità di cui all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e al regolamento di contabilità di questo Comune.
5. Il Regolamento di cui al comma 1 deve stabilire, fra l'altro:
 - a) i sistemi di contabilità analitica per consentire, in relazione ai singoli obiettivi, programmi o progetti, la valutazione dei costi, l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del controllo economico di gestione;
 - b) i criteri generali di gestione del bilancio, che la Giunta Comunale deve fornire per la conseguente responsabile ed oculata gestione dei singoli capitoli da parte dei Responsabili di Servizio competenti;
 - c) le modalità di acquisizione dei bilanci e dei rendiconti degli Enti, istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune;
 - d) gli atti da acquisire al bilancio comunale, se il Comune ha una partecipazione finanziaria in una società, ovvero fa parte di un consorzio.
- c) i criteri e le modalità di pagamento delle spese.

Art. 115

Controllo Finanziario Interno

I Responsabili dei Servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e Servizi cui sono preposti.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono alla Conferenza dei Responsabili di Servizio, ai Revisori dei Conti, nonché all'Assessore del ramo.

3. La Conferenza dei Responsabili di Servizio esamina le relazioni presentate, le valuta, formula proposte operative, prescrivendo anche correttivi ed adempimenti cui la Struttura deve attenersi, salve le definitive determinazioni della Giunta.

4. La Giunta, in base ai verbali e alle osservazioni individuali e collegiali di cui ai commi precedenti, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, valuta l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione e determina definitivamente in ordine alle proposte, ai correttivi e agli adempimenti.

5. La Giunta, trimestralmente, sentito il Collegio dei Revisori, redige conseguenzialmente per il Consiglio la situazione generale aggiornata sull'esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

6. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, la Giunta Comunale, previo parere del Collegio dei Revisori, propone al Consiglio Comunale, nei modi e termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, apposita deliberazione con la quale siano stabilite le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Art. 116

Il conto consuntivo

1. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. La Giunta Comunale, anche su proposta della Conferenza dei Responsabili di Servizio, approva ed allega al Conto Consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficienza ed efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 117

I contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti in ossequio alle disposizioni del testo unico e della normativa vigente in materia.

2. La stipulazione di contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile preposto al servizio, seguendo le normative di legge vigenti, che deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e le ragioni che ne sono alla base.

3. In tutti i contratti che implicano l'esecuzione di opere e Servizi deve essere espressamente previsto, come condizione essenziale, l'obbligo per l'appaltatore e per gli eventuali subappaltatori di praticare in favore dei propri dipendenti e collaboratori il trattamento economico e normativo previsto dalla vigente contrattazione collettiva di categoria. Tali contratti devono altresì prevedere il diritto del Comune ad effettuare adeguati e periodici controlli sull'adempimento di tale condizione e l'immediata risoluzione del contratto in caso di accertato inadempimento.

4. Si applicano in ogni caso le norme relative alla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, recate dalle leggi dello Stato e, in particolare, dalla Legge n. 55/90, e dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 118

Liti e giudizi

1. In caso di azioni legali che, a qualunque titolo, riguardino l'Ente quale attore o convenuto o per chiamata di terzo, la rappresentanza in giudizio del Comune è riservata al Sindaco. Questi o chi ne fa le veci, sottoscrive il mandato ad litem.
2. L'Amministrazione delibera con provvedimento di Giunta Comunale la costituzione o la desistenza in giudizio, previa istruttoria del servizio affari generali, che acquisisce la relazione del servizio competente.
3. La designazione del legale incaricato è effettuata con determinazione del funzionario responsabile del servizio affari generali, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta, contestualmente alla previsione di spesa per l'incarico conferito.
4. Con atto di indirizzo della Giunta Comunale vengono stabilite le modalità cui il professionista, al quale è conferito mandato, deve attenersi nell'espletamento dell'incarico professionale ed i criteri per la determinazione degli accenti e degli onorari.

Art. 119
La tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende e cura:
 - a) riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese, ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
 - c) il pagamento delle rate di ammortamento di mutui dei contributi previdenziali e assistenziali e degli altri titoli di spesa per i quali la legge prevede il pagamento anche le immissioni dei mandati.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

CAPO II
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 120
*Funzioni, composizione, nomina.
Revoca e decadenza. Indennità*

1. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ad esso demandate dalla legge e dal presente Statuto in piena autonomia, con la diligenza del mandatario, in collaborazione con il Consiglio Comunale.
2. Nell'esercizio di tali funzioni, il Collegio, anche attraverso i singoli componenti, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal Regolamento.
3. Il Collegio è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili e dei fatti gestionali attraverso la visione e la conoscenza degli atti che comportano spese e/o modifiche patrimoniali; è tenuto inoltre a presentare al Consiglio, ogni quattro mesi, e comunque ogni altra volta che lo ritenga necessaria, una relazione sull'attività svolta, con i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il Presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento, composta di una parte economica e di una propositiva, intesa a raggiungere gli scopi di cui al precedente comma -redatta ai sensi di legge, e presenza alla relativa seduta consiliare, unitamente agli altri Revisori in carica.
5. Il Collegio può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi mossi dall'operato dell'Amministrazione e, pertanto, presenza alle relative riunioni.
6. Il Collegio riferisce immediatamente al Sindaco ed al Segretario Comunale per le accertate irregolarità di gestione fermi restando gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni di legge.
7. Il Collegio dei Revisori è composto di 3 membri nominati dal Consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica di Consigliere comunale, e che non siano parenti od affini entro il 4° grado dei componenti del Consiglio Comunale e della giunta in carica.

8. I Revisori durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienze, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

9. I Revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità previsti dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dai rispettivi ruoli professionali, decadono alla carica.

10. La revoca o la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale, dopo formale contestazione, da parte del Sindaco, degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie deduzioni.

11. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dal Regolamento. I nuovi nominati cessano dall'ufficio alla scadenza di quelli rimasti in carica.

12. L'indennità di carica ed il rimborso delle spese per l'esercizio della stessa sono determinate dalla legge e dal Regolamento che disciplina le altre modalità per il miglior assolvimento delle funzioni.

Art. 121

Denunce di consiglieri per fatti di gestione

1. Ogni consigliere può denunciare al Collegio dei Revisori fatti afferenti alla gestione dell'Ente che ritenga censurabili; il Collegio, effettuati gli accertamenti, ne riferirà in sede di relazione periodica alla Giunta ed al Consiglio, salvo diverso termine fissato dal Regolamento e salve le fattispecie di cui al comma 6 del precedente articolo.

2. Nel caso che la denuncia provenga da un terzo dei Consiglieri, il Collegio deve provvedere subito, e comunque non oltre trenta giorni, ad eseguire i necessari accertamenti

CAPO III CONTROLLI DI GESTIONE

Art. 122

Controllo economico-finanziario

1. In relazione al disposto dell'art. 99 del presente Statuto i Responsabili di Servizio verificano l'utilizzo delle risorse assegnate ai servizi ed uffici, ai quali sono preposti con gli scopi perseguiti dagli indirizzi generali di governo.

2. Almeno ogni semestre, formulano, al competente organo politico (Assessore), osservazioni, rilievi e proposte per il migliore conseguimento degli obiettivi prefissati, anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguiti e rispettivi costi, confortati da rilevazioni statistiche che dovranno essere portate a conoscenza della Giunta Comunale.

Art.123

Risultati di gestione

1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun Servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

2. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 124

Forme di controllo economico interno della gestione

1. Con apposito Regolamento di Contabilità sono dettate norme specifiche:

-per la rilevazione dei costi dei singoli servizi;

-per la definizione normativa dei rapporti tra revisori ed organi elettivi di governo (Sindaco ed Assessori, organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione), Consiglio e Consiglieri Comunali, Capigruppo ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;

-per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del Collegio dei Revisori, nei limiti predeterminati dal precedente art. 120.

2. La rilevazione contabile dei costi prevede:

a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabile alle singole unità operative al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolata per settori, programmi ed interventi;

b) la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.

3. La Giunta Comunale autonomamente o su indicazione del Collegio dei Revisori, può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

Titolo XI Rapporti con altri enti

Art. 125

Partecipazione alla Programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione formulando proposte che saranno valutate, coordinate e deliberate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di programmazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 126

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita, con deliberazione approvata dalla maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati, l'iniziativa per il mutamento delle Circoscrizioni Provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme a tal fine emanate dalla Regione.

TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 127 *Norme Transitorie*

1. I Regolamenti previsti dalle leggi statali, regionali e dallo Statuto, devono essere predisposti o rielaborati e deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo diverse specifiche disposizioni.

2. I Regolamenti attualmente vigenti cesseranno di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei nuovi Regolamenti.

3. La mancata adozione, nel termine di cui al comma 1, dei Regolamenti previsti dallo Statuto, costituisce impedimento a deliberare su argomenti di qualsiasi natura attinenti alle materie sottoposte a discipline regolamentari; trascorso tale termine, gli istituti previsti dallo Statuto devono essere attuati e restano provvisoriamente disciplinati dalla normativa dallo stesso recata.

4. Qualora alla scadenza dei termini previsti dalla legge e dallo Statuto, la Giunta Comunale non abbia presentato proposte, qualsiasi altro soggetto abilitato a presentare proposte al Consiglio Comunale potrà presentare una bozza di Regolamento. In tal caso il Consiglio Comunale è tempestivamente convocato per l'adozione del Regolamento.

Art.128

Norme finali

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura e modalità prescritte dalle disposizioni vigenti per l'approvazione dello stesso.

2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere obbligatorio degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunale depositate presso la Segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal Regolamento.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

4. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto impone l'approvazione del nuovo.

5. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

6. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso dopo che sia trascorso almeno un anno.

7. La Commissione Consiliare per gli Affari Istituzionali, presenta al Consiglio, allo scadere del primo anno, una relazione analitica sull'attuazione dello Statuto e le eventuali proposte motivate di modifica.

Art. 129

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all' Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto munito delle certificazioni della avvenuta pubblicazione e affissione di cui al precedente comma al Ministero dell'interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.